

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

Approvato con delibera di C.C. n. 10 del 27/02/2007

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - PRINCIPI INFORMATIVI

- Art. 1 -Autonomia negoziale**
- Art. 2 -Oggetto, Finalità e Principi**
- Art. 3 -Attività non disciplinate**

CAPO II - DISPOSIZIONI PRELIMINARI E COMUNI

- Art. 4 -Attività istruttoria, preparatoria e propositiva. Determinazione a contrattare**
- Art. 5 -Modalità di contrattazione**
- Art. 6 -Disciplina del contenuto dei contratti**
- Art. 7 -Cauzioni**
- Art. 8 -Tutela dei lavoratori**
- Art. 9 -Competenze e Responsabilità**
- Art. 10 -Aggiudicazione e Obbligatorietà del contratto**

TITOLO II LA SERIE PROCEDIMENTALE

CAPO I - PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE E NORME COMUNI

- Art. 11 -Procedure di scelta del contraente**
- Art. 12 -Esclusione dalla contrattazione - Chiarimenti ed Integrazioni**
- Art. 13 -Bando di gara e Pubblicità**
- Art. 14 -Capitolato speciale d'appalto**
- Art. 15 -Requisiti di partecipazione**
- Art. 16 -Compartecipazione alle gare**
- Art. 17 -Criteri di aggiudicazione**
- Art. 18 -Contenuto dell'offerta**
- Art. 19 -Modalità di presentazione delle offerte**
- Art. 20 -Offerte uguali**
- Art. 21 -Offerta unica**
- Art. 22 -Offerte anormalmente basse**
- Art. 23 -Tornate di gara**

CAPO II - PROCEDURA APERTA: PROCEDURA APERTA O PUBBLICO INCANTO

Art. 24 -Definizione

Art. 25 -Il procedimento di gara

CAPO III - PROCEDURE RISTRETTE: PROCEDURA RISTRETTA E APPALTO CONCORSO

Art. 26 -Procedura ristretta -Definizione

Art. 27 -Appalto concorso - Definizione

Art. 28 -Il procedimento di gara - Norme generali

CAPO IV - COMMISSIONI DI GARA

Art. 29 -Commissione di gara nel caso di Procedura aperta o Procedura ristretta con il criterio del prezzo migliore sulla base d'asta

Art. 30 -Commissioni di gara nel caso di Appalto Concorso e nei casi di Offerta Economicamente più Vantaggiosa

CAPO V - PROCEDURA NEGOZIATA (TRATTATIVA PRIVATA)

Art. 31 -Definizione

Art. 32 -Procedura negoziata per Forniture di Beni e Servizi

Art. 33 -Procedura negoziata per Lavori Pubblici

Art. 34 -Tipi di procedura negoziata

Art. 35 -Invito alle procedure negoziate concorrenziali

Art. 36 -Modalità di svolgimento delle procedure negoziate concorrenziali

CAPO VI - ALTRE PROCEDURE

Art. 37 - Affidamento dei servizi dell'allegato IIB dlgs. 163/2006 – Principi generali

Art. 38 - Affidamento dei servizi dell'allegato IIB dlgs. 163/2006 – Modalità di affidamento

Art. 39 - Sponsorizzazioni

Art. 40 - Convenzioni con cooperative sociali, associazioni, associazioni di volontariato

Art. 41 – Sistemi telematici di acquisto

**TITOLO III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALIENAZIONE, ACQUISIZIONE E
GESTIONE DEL PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE
CAPO I - ALIENAZIONE DI BENI MOBILI**

Art. 42 -Alienazione di Beni Mobili

CAPO II - ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI

Art. 43 -Oggetto

Art. 44 -Individuazione del Prezzo

Art. 45 -Beni Vincolati

Art. 46 -Vendita di Beni Soggetti a Diritto di Prelazione

Art. 47 -Procedure di Vendita

Art. 48 -Procedura aperta

Art. 49 -Procedura negoziata

Art. 50 -Procedura negoziata Diretta

Art. 51 -Offerte per Procura e per Persona da Nominare

Art. 52 - Permuta

CAPO III - ACQUISTO DI BENI IMMOBILI

Art. 53 -Acquisto di Beni Immobili

**CAPO IV - USO PARTICOLARE DI BENI DEMANIALI O PATRIMONIALI
INDISPONIBILI**

Art. 54 -Uso Particolare di Beni demaniali o Patrimoniali Indisponibili

CAPO V - LOCAZIONI

Art. 55 -Locazioni da Terzi di Immobili

Art. 56 -Locazioni a Terzi di Immobili

**TITOLO IV - LA SERIE NEGOZIALE
CAPO I - LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

- Art. 57 -Competenza alla stipula**
- Art. 58 -Modalità di stipula**
- Art. 59 -Adempimenti per la stipulazione dei contratti**
- Art. 60 -Spese contrattuali**
- Art. 61 -Repertorio e custodia dei contratti**
- Art. 62 -Originali e copia del contratto**
- Art. 63 -Registrazione del contratto**
- Art. 64 -Revisione prezzi - Rinnovo e Proroghe contrattuali**

CAPO II - LA GESTIONE DEL CONTRATTO

- Art. 65 -Responsabilità della esecuzione del contratto**
- Art. 66 -Consegna in pendenza di stipulazione**
- Art. 67 -Contratti aggiuntivi**
- Art. 68 - Divieto di cessione del contratto – Vicende soggettive dell'esecutore**
- Art. 69 -Inadempimento contrattuale**
- Art. 70 -Collaudo - Regolare esecuzione**
- Art. 71 -Penali**
- Art. 72 -Controversie**

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 73 -Disposizioni di coordinamento**
- Art. 74 -Abrogazioni**

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

PRINCIPI INFORMATORI

Art. 1 - Autonomia negoziale

1. Il Comune è titolare della più ampia autonomia negoziale in materia contrattuale. Essa può essere parte di qualsiasi contratto sia passivo che attivo, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. Non sono consentite solo quelle tipologie contrattuali le quali non siano, neppure indirettamente, strumentali al soddisfacimento degli interessi pubblici che fanno istituzionalmente capo all'Amministrazione.

Art. 2 - Oggetto, Finalità e Principi

1. In applicazione di quanto previsto all'art. 1, il presente Regolamento, approvato ai sensi dell'art. 7 del T.U.E.L. n. 267/2000, disciplina, nell'ambito della Legge e dello Statuto, l'attività contrattuale strumentale all'esercizio delle funzioni di competenza del Comune.
2. Il Regolamento ha per fine la realizzazione delle condizioni e degli strumenti giuridici necessari per la corretta e trasparente gestione delle attività contrattuali del Comune e per la destinazione ai fini pubblici, alle condizioni migliori, delle risorse dell'Ente.
3. L'attività contrattuale del Comune è improntata, in tutte le sue fasi, al rispetto dei principi di legalità, efficacia, economicità, tempestività e correttezza; l'affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità, come codificati all'art. 2 del dlgs. 163/2006.
4. Durante tutto il corso della vicenda contrattuale, sia nelle fasi procedurali di scelta del contraente che in quelle di carattere negoziale successive a tale scelta, il Comune opera secondo i principi dell'imparzialità e del buon andamento.
5. Si intende per imparzialità il comportamento del Comune neutrale rispetto agli interessi degli aspiranti contraenti e dei contraenti.
6. Si intende per buon andamento l'attività del Comune rivolta al soddisfacimento nel migliore dei modi possibili dell'interesse pubblico cui il contratto è, direttamente od indirettamente, teso.

Art. 3 - Attività non disciplinate

1. Non costituiscono oggetto di disciplina del presente Regolamento: a) i consorzi, le convenzioni, gli accordi di programma e di cooperazione fra Enti di cui agli articoli 30, 31 e 34 del T.U.E.L. n. 267/2000 ed alle disposizioni Statutarie; b) gli atti e i contratti di liberalità; c) gli accordi di cui agli artt. 11 e 15 della Legge n. 241/1990; d) gli incarichi professionali ed altri tipi di incarichi a soggetti esterni al Comune; e) le transazioni su vertenze in atto o su pendenze per indennizzi e risarcimenti;

CAPO II - DISPOSIZIONI PRELIMINARI E COMUNI

Art. 4 - Attività istruttoria, preparatoria e propositiva - Determinazione a contrattare

1. L'espletamento delle attività istruttorie, propositive e preparatorie degli atti necessari alla contrattazione appartiene al Responsabile del Servizio nella cui competenza rientra la formulazione della proposta costituente oggetto dell'ipotizzato rapporto contrattuale.

2. Il Responsabile di cui al precedente comma 1, che è denominato Responsabile proponente ai fini dell'attuazione del presente Regolamento, in genere coincide con il Responsabile del procedimento di spesa, di entrata o di esecuzione, a cui fa capo la responsabilità della gestione del contratto.

3. Nel caso di responsabilità ripartita, l'attività contrattuale sarà posta in capo ai Responsabili interessati, specificando la rispettiva competenza.

4. La volontà dell'Amministrazione di provvedere mediante contratto viene espressa con apposita determinazione del Responsabile di cui al comma 1 in cui devono essere specificati: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto e la sua forma; c) le clausole ritenute essenziali e l'eventuale capitolato speciale o disciplinare; d) la procedura ed i criteri di scelta del contraente; e) la nomina dei soggetti facenti parte della commissione di gara in conformità a quanto disposto dai successivi articoli 29 e 30; f) il responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 od il responsabile unico del procedimento ai sensi della Legge n. 109/1994 in materia di appalti di lavori pubblici. Qualora tale indicazione non sia fornita il responsabile del procedimento ex Legge n. 241/1990 o ex art. 10 dlgs. 163/2006 coincide con il Responsabile proponente.

5. La determinazione deve essere congruamente motivata con particolare riguardo a quanto previsto dalla lettera d) del precedente comma. Nel caso di ricorso alle procedure negoziate senza bando deve essere fornita puntuale illustrazione delle circostanze fattuali concrete che integrano la fattispecie normativa, tra quelle ammesse dall'art. 57 del dlgs. 163/2006, di cui si fa applicazione.

6. La determinazione a contrattare deve di norma approvare lo schema di contratto ed obbligatoriamente il capitolato speciale d'appalto, documenti ove è contenuta la disciplina dettagliata del rapporto negoziale che si intende instaurare.

7. Detta disciplina può essere formulata, in tutto od in parte, per rinvio ad altri apparati normativi, quali

capitolati generali o speciali predisposti da altre amministrazioni pubbliche: in tal caso la disciplina richiamata acquista natura contrattuale ed è applicabile in quanto non contrastante con le norme del presente Regolamento.

8. Per i contratti atipici o innominati, come pure per quelli misti, la disciplina di cui al comma 7 è formulata mediante applicazione analogica di quella relativa ai contratti tipici con i quali nelle singole fattispecie vi siano maggiori caratteristiche di affinità. Non sussistendo tipi analoghi per la disciplina specifica dovranno comunque osservarsi i principi generali dell'ordinamento.

Art. 5 - Modalità di contrattazione

1. I contratti dai quali deriva un'entrata per l'Amministrazione (alienazioni, locazioni ...) sono disciplinati in conformità a quanto disposto nel titolo III del presente regolamento.

2. Ogni contratto da cui derivi una spesa per l'Amministrazione (acquisti, forniture, appalti di lavori e servizi ed acquisizione in genere di prestazioni) è preceduto, di regola, da procedura aperta, da procedura ristretta o, quando ciò sia previsto da disposizioni di legge o del presente regolamento, da procedura negoziata.

3. Quando sia utile disporre di contratti di durata, in particolare nel caso di lavori di manutenzione e nel caso di forniture e servizi a carattere ricorrente, per i quali non sia possibile predeterminare in dettaglio l'esatta entità degli interventi che si renderanno necessari secondo il fabbisogno dell'Amministrazione, si potrà far ricorso al "contratto aperto", dove l'individuazione del contraente è effettuata per categorie e la prestazione è pattuita con riferimento ad una delle seguenti modalità: a) definizione di un determinato budget di spesa, con stima della durata contrattuale per il suo utilizzo; in tal modo l'importo è fisso, fatto salvo il riutilizzo del ribasso di gara con l'aggiudicatario medesimo, e la durata è variabile; b) definizione di un determinato arco di tempo, con stima del corrispettivo che si prevede di assegnare; in tal modo la durata contrattuale è fissa, mentre l'importo di assegnazione ha carattere variabile rispetto a quanto stimato. Di norma il superamento del 50% di detto importo comporterà automaticamente la cessazione anticipata del contratto.

Il Dirigente responsabile della gestione del "contratto aperto" e l'aggiudicatario potranno concordare in fase di esecuzione sostituzioni di prodotti o prestazioni, di tecnologia o caratteristiche più aggiornate, che siano di qualità pari o superiore a quelle inizialmente previste.

4. Nel caso dei lavori si farà ricorso alla modalità di cui alla lett. a) del precedente comma, avvalendosi delle facoltà previste all'art. 154 del D.P.R. n. 554/1999.

Art. 6 - Disciplina del contenuto dei contratti

1. I contratti devono contenere le clausole adeguate a disciplinare l'esecuzione del rapporto contrattuale secondo quanto delineato nella determinazione a contrattare, nel capitolato speciale d'appalto e nell'offerta presentata dal soggetto aggiudicatario.

2. Sono elementi essenziali dei contratti: a) l'individuazione dei contraenti; b) l'oggetto del contratto; c) la finalità e causa del contratto ed il suo collegamento con i fini istituzionali; d) il luogo, i termini e le modalità di esecuzione delle prestazioni; e) le obbligazioni delle parti contraenti; f) il corrispettivo contrattuale e le modalità di pagamento; g) la durata e la decorrenza del contratto; h) le cause di

risoluzione ed eventuale clausola risolutiva espressa; i) le modalità di risoluzione delle controversie; j) le spese contrattuali e oneri fiscali.

3. Quando la natura del contratto lo richieda, il contratto deve inoltre prevedere:

- a) la cauzione;
- b) le penalità da applicare in caso di ritardo o altro tipo di inadempienza contrattuale;
- c) la facoltà di variazioni della prestazione, di proroga e/o rinnovo;
- d) la clausola di adeguamento del prezzo, per i contratti di durata relativi a beni e forniture;
- e) i requisiti del personale da impiegare e le norme di tutela dei lavoratori;
- f) le modalità di controllo e di collaudo o regolare esecuzione, anche attraverso indicatori di qualità;
- g) la facoltà di recesso, responsabilità e ipotesi di risoluzione ed esecuzione in danno;
- h) l'eventuale clausola compromissoria;
- i) la specifica approvazione per iscritto da parte del contraente delle clausole indicate all'art. 1341, 2° comma del codice civile a meno che la loro presenza non derivi da prescrizione di legge, dal capitolato generale per l'appalto di lavori pubblici, da regolamento generale o locale, dal capitolato speciale o disciplinare o schema di contratto posti in visione all'atto della gara;
- j) ogni altro elemento che si ritiene necessario per completare la disciplina dello specifico rapporto contrattuale.

4. I contratti devono avere termini e durata certi. E' vietata la conclusione di contratti contenenti clausole di rinnovo tacito, fatte salve le eccezioni espressamente previste dalla legge.

5. Il ricorso al subappalto è consentito nell'ambito e nei limiti delle norme in vigore ed è autorizzato mediante determinazione del Dirigente responsabile dell'esecuzione del contratto, su istanza di parte, corredata dalla documentazione comprovante i necessari presupposti e requisiti, fra cui in particolare l'idoneità della ditta candidata al subappalto che deve essere dimostrata dall'appaltatore.

6. Nei capitolati o nei bandi o nelle lettere di invito saranno indicate le categorie prestazionali per le quali il contraente può fare ricorso al subappalto, nei limiti imposti dalla legge, eventualmente integrati con disposizioni del capitolato speciale. Sono subappaltabili unicamente le categorie per le quali da parte dell'aggiudicatario sia stata espressa la volontà di avvalersi del subappalto all'atto della presentazione dell'offerta. Nelle forniture e nei servizi, il subappalto è ammesso per categorie accessorie e/o specializzate e si potrà stabilire che per la prestazione principale non è consentito il ricorso al subappalto.

7. Per servizi e forniture peculiari il subappalto può essere vietato con indicazione della specifica motivazione del divieto nel provvedimento a contrattare.

8. Se il capitolato speciale prescrive l'obbligo di esecuzione unitaria di parti di opera o servizio o fornitura, l'esecuzione di ciascuna di esse, anche in subappalto, deve essere affidata ad una sola impresa.

9. Salvo l'obbligo di indicare nel contratto gli elementi di cui ai precedenti commi 2 e 3, le clausole contenute nel capitolato speciale d'appalto, nel capitolato generale d'appalto per le opere pubbliche ed in tutti gli altri elaborati progettuali nonché nell'offerta possono essere richiamate e concorrere in tal modo alla formazione del contenuto del contratto a meno che il Responsabile preposto alla sottoscrizione del contratto non ritenga opportuno allegare materialmente i suddetti documenti al contratto stesso.

Art. 7 - Cauzioni

1. Di norma, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, è prevista la presentazione di idonea cauzione a favore del Comune. Il Responsabile competente della gestione del contratto, quando lo ritenga opportuno, può optare per l'esonero dalla cauzione per i contratti di importo complessivo netto non superiore ad Euro 50.000,00.
2. In ogni caso la cauzione deve essere obbligatoriamente prestata, indipendentemente dall'importo contrattuale, qualora al contraente vengano assegnati beni comunali.
3. Per i contratti relativi all'esecuzione di opere pubbliche e quelli relativi alla fornitura di beni o di servizi, la garanzia provvisoria deve essere prestata per un valore pari al 2% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, con le modalità previste dall'art. 75 dlgs. 163/2006.
4. Il Comune, in presenza dei presupposti previsti dalla legge o dal contratto, ha diritto di incamerare con atto unilaterale la cauzione in tutto o in parte, restando salva l'azione di risarcimento danni. Qualora la cauzione venga incamerata nel corso del contratto, deve essere prontamente reintegrata dal contraente e, in mancanza, il Responsabile della gestione del contratto può trattenere la somma corrispondente dall'ammontare dei pagamenti dovuti.
5. Il Responsabile della gestione del contratto deve provvedere allo svincolo della cauzione dopo aver verificato il regolare adempimento delle obbligazioni contrattuali salvo diverse modalità di legge o di capitolato.

Art. 8 - Tutela dei lavoratori

1. Qualunque sia la procedura prescelta per l'affidamento o l'aggiudicazione di lavori, forniture o servizi, devono essere garantiti: a) il rispetto di tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali, previdenziali e di collocamento; b) l'applicazione integrale dei contratti collettivi di lavoro delle rispettive categorie e degli accordi integrativi vigenti; c) il rispetto di tutte le norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro.
2. Il mancato rispetto di tali disposizioni e di ogni obbligo contributivo e tributario, formalmente accertato, consente al Comune di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento.
3. In caso di mancata regolarizzazione il Comune può applicare le penali previste nel contratto e, nei casi più gravi, risolvere il contratto stesso.

Art. 9 - Competenze e Responsabilità

1. L'articolazione delle competenze in materia di gare d'appalto è la seguente ¹:

- a) Il Settore Lavori Pubblici con l'ufficio di Segreteria, cura le gare d'appalto ufficiali di lavori pubblici (procedure aperte e ristrette) e le gare immobiliari;
- b) Il Settore Finanziario con l'ufficio di Segreteria, cura, tramite la propria preposta Unità Organizzativa, le gare d'appalto ufficiali di servizi e forniture (procedure aperte e ristrette) che la Giunta non abbia assegnato ad altri servizi in sede di approvazione del PEG-PDO;
- c) Le procedure negoziate di cui al successivo titolo II, capo V sono curate dal Settore diretto dal Responsabile proponente;

2. A seguito di quanto stabilito al precedente comma 1, nel caso di procedure aperte o ristrette (procedura aperta, procedura ristretta, appalto concorso) ed a partire dal momento in cui la determinazione a contrattare viene trasmessa all'Unità Organizzativa che cura la gara, la responsabilità del procedimento di gara per la scelta del contraente ricade, per gli appalti relativi a lavori pubblici e per le procedure immobiliari, sul Dirigente del Servizio Contratti, Appalti e Patrimonio o struttura organizzativa corrispondente, per gli appalti relativi a servizi e forniture sul Dirigente del Servizio Provveditorato o struttura organizzativa corrispondente.

3. La preselezione delle imprese da invitare alle procedure ristrette (procedura ristretta ed appalto concorso) e la conseguente approvazione dell'elenco delle stesse compete ai Dirigenti di cui al precedente comma 2, per gli ambiti di rispettiva competenza, di concerto con il Dirigente proponente. Deve essere adeguatamente motivata l'eventuale esclusione di chi abbia presentato richiesta di partecipazione. Tale esclusione va tempestivamente comunicata agli interessati da parte dell'Unità Organizzativa che cura la procedura di gara.

4. Nel caso di procedure negoziate (trattative private previo esperimento di gare ufficiose od informali di cui al successivo titolo II, capo V) la responsabilità del procedimento di gara per la scelta del contraente ricade sul Dirigente del Servizio proponente a meno che lo stesso non attribuisca tale responsabilità ad altro soggetto assegnato alla struttura da lui diretta.

Art. 10 - Aggiudicazione e Obbligatorietà del contratto

1. I lavori della Commissione di gara di cui ai successivi articoli 29 e 30 si concludono con l'aggiudicazione provvisoria in favore del soggetto primo classificato in graduatoria.

2. Con determinazione assunta dal Responsabile della procedura di affidamento come delineato al precedente articolo 9, si procede all'approvazione del/i verbale/i di gara ed alla conseguente aggiudicazione definitiva previa verifica circa il possesso di requisiti autodichiarati in sede di partecipazione alla gara.

3. A seguito dell'aggiudicazione definitiva si procede sempre al perfezionamento del contratto, in una delle forme di cui al successivo articolo 66.

4. Il verbale di gara non costituisce contratto.

¹ Trattasi ovviamente di mera esemplificazione, atteso che la concreta configurazione di tale aspetto del regolamento va rapportata alle peculiarità dell'assetto organizzativo-funzionale di ciascun ente.

TITOLO II - LA SERIE PROCEDIMENTALE

CAPO I - PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE E NORME COMUNI

Art. 11 - Procedure di scelta del contraente

1. Il Comune sceglie il privato contraente seguendo le modalità contemplate dalle disposizioni vigenti in materia di contratti e precisamente:
 - a) procedura aperta (asta pubblica o pubblico incanto), in cui ogni impresa interessata può presentare offerta nei modi e nei tempi fissati dal bando di gara;
 - b) procedure ristrette (licitazione privata e appalto concorso), in cui solo le imprese che hanno superato la fase di prequalificazione a seguito di pubblicazione del bando e che sono state pertanto invitate dall'Amministrazione possono presentare offerte;
 - c) procedura negoziata (trattativa privata nelle sue varie forme) in cui l'Amministrazione consulta le imprese di propria scelta previa o meno pubblicazione del bando e negozia i termini del contratto con una o più di esse.
2. Per lo svolgimento delle suddette procedure è facoltà del Comune utilizzare i sistemi elettronici o telematici ammessi dalla normativa vigente.
3. Per l'aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell'allegato II B al dlgs. 163/2006, si osservano le norme di cui agli artt. 37 e 38 del presente regolamento.

Art. 12 - Esclusione dalla contrattazione - Chiarimenti ed Integrazioni

1. Le cause di esclusione dalle gare d'appalto devono essere specificatamente indicate nel bando e/o nella lettera di invito.
2. Le prescrizioni contenute nel bando o nella lettera di invito per la cui inosservanza non sia comminata espressamente l'esclusione comportano l'esclusione del concorrente che le abbia violate solo in quanto rispondano ad un particolare interesse dell'Amministrazione o del corretto svolgimento della gara, nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e parità di condizioni tra i partecipanti.
3. Con provvedimento motivato si procede all'esclusione dalla partecipazione alle procedure di scelta del contraente dei concorrenti che, nell'eseguire prestazioni o servizi a favore dello stesso Comune, si sia reso colpevole di negligenza, di inadempienza o malafede debitamente accertate, o non abbia aderito alla stipulazione di contratto aggiudicatogli o definitivamente assegnatogli dal Comune, per cause a lui imputabili e non giustificabili.
4. Nel caso di presentazione di documentazione incompleta o non sufficientemente chiara è facoltà della commissione di gara di richiedere al concorrente elementi integrativi ed esplicativi. In ogni caso

non è possibile invitare i concorrenti a fornire oltre i termini elementi e documenti essenziali del tutto mancanti.

Art. 13 - Bando di gara e Pubblicità

1. Le procedure di scelta del contraente sono precedute dal bando di gara, che dovrà contenere tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente.

2. Nella procedura aperta la disciplina della gara è contenuta oltre che nel bando anche nel documento integrativo, parte integrante e sostanziale del bando di gara stesso, denominato “Norme di gara” o “Disciplinare di gara”; nella procedura ristretta la disciplina della gara è contenuta nel bando e nella lettera-invito.

3. Il bando di gara, unitamente ai suoi allegati, è di norma approvato con determinazione del Responsabile della procedura di gara di cui al summenzionato articolo 9, a meno che lo stesso non sia meramente riproduttivo della volontà manifestata nella determinazione a contrattare. Lo stesso Responsabile provvederà alla sottoscrizione del bando, del disciplinare di gara e/o della lettera d’invito. Il bando di gara assumerà il n. di protocollo della determinazione che lo approva. Il bando di gara fa menzione della determina a contrarre ².

4. In tale determinazione il Responsabile può attribuire la responsabilità del procedimento ex legge n. 241/1990 ad altro dipendente facente parte dell’Unità Organizzativa che cura l’espletamento della procedura di gara. In caso di non indicazione la responsabilità rimane in capo al Responsabile.

5. Il bando di gara deve indicare il tipo di procedura e i criteri di aggiudicazione precisando gli elementi in base ai quali le offerte devono essere valutate.

6. Il bando di gara può prevedere che non si procederà ad aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida, ovvero nel caso di due sole offerte valide, che non verranno aperte ³. Quando il bando non contiene tale previsione, resta comunque ferma la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto ⁴.

7. Il bando di gara, nel rispetto dell’evidenza pubblica, deve essere pubblicizzato nelle forme indicate dalla normativa vigente a cura dei rispettivi servizi che curano le procedure di gara.

8. In assenza di specifiche disposizioni normative i bandi devono essere pubblicati all’Albo Pretorio Comunale come forma di pubblicità obbligatoria.

La Stazione Appaltante può prevedere forme aggiuntive di pubblicità quali apposito profilo del Committente o sul sito internet del Comune.

Tuttavia agli effetti giuridici valgono le norme previste dall’ art. 66 del codice dei contratti.

² Ai sensi dell’art. 55, c.3, dlgs. 163/2006.

³ Ai sensi dell’art.55, c.4, dlgs. 163/2006.

⁴ Prevista dall’art. 81, c.3 dlgs. 163/2006.

9. L'esito della gara, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune e comunicato a tutti i partecipanti.

Art. 14 - Capitolato speciale d'appalto

1. Il capitolato speciale d'appalto costituisce, unitamente al bando di gara ed ai suoi allegati, un documento fondamentale su cui si basa l'intera procedura d'appalto e da cui promana il contenuto del successivo contratto. Lo stesso contiene:
 - a) gli elementi tecnici ritenuti essenziali in relazione al tipo di lavoro da appaltare o al bene o servizio da acquisire;
 - b) le eventuali prescrizioni da inserire nella procedura di gara;
 - c) l'indicazione degli impegni delle parti da inserire nel contratto;
 - d) le garanzie, le coperture assicurative, le penali, gli eventuali ulteriori strumenti a tutela dell'amministrazione;
 - e) ogni altro elemento ritenuto utile ai fini della determinazione del contenuto del contratto.
2. Per gli appalti di lavori pubblici si richiamano di regola le prescrizioni del capitolato generale approvato con d.m. 19.4.2000 n.145.⁵

Art. 15 - Requisiti di partecipazione

1. I requisiti di ammissibilità alle gare hanno la finalità di ammettere alle procedure di affidamento soggetti idonei e sono resi noti nel bando; gli stessi sono fissati tenendo conto delle indicazioni di legge o, in assenza di specifiche disposizioni al riguardo, in base a criteri di adeguatezza e proporzionalità rispetto al valore economico e/o all'oggetto della gara.
2. Salvo diversa indicazione normativa i requisiti di partecipazione devono in ogni caso essere posseduti al momento di presentazione dell'offerta e di svolgimento della gara.
3. I requisiti di partecipazione alle procedure connesse all'attività negoziale possono essere comprovati da dichiarazioni sostitutive di certificazioni e da dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà redatte nelle forme previste dalla legge.
4. A tal fine il Comune, in attuazione dei principi di semplificazione amministrativa, predispone appositi modelli di autodichiarazione che possono costituire parte integrante della disciplina di gara, il cui diretto utilizzo rimane nella facoltà dei partecipanti.
5. E' facoltà del Comune mettere in atto le necessarie e ammesse procedure di verifica nei confronti dell'impresa prescelta ed eventuale verifica a campione nei confronti dei concorrenti secondo modalità organizzative definite dal Dirigente responsabile della procedura di gara.

⁵ Ai sensi dell'art. 5, c.9, "Il capitolato generale dei lavori pubblici di cui al comma 7 può essere richiamato nei bandi o negli inviti da parte delle stazioni appaltanti diverse dalle amministrazioni aggiudicatrici statali."

Art. 16 – Collegamento sostanziale in fase di gara

1. Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile. La commissione di gara esclude dalla gara i concorrenti per i quali accertano che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi ⁶.

Art. 17 - Criteri di aggiudicazione

1. I criteri di aggiudicazione, previste dalle specifiche discipline, devono essere indicati nel bando e nella lettera di invito.

2. Salvo quanto previsto dalla normativa vigente, gli appalti relativi a servizi e forniture per i quali è stato predisposto un dettagliato capitolato tecnico di riferimento tale che la valutazione delle offerte possa avvenire con riguardo al solo dato del prezzo, vengono aggiudicati al massimo ribasso.

3. Nei casi in cui sia opportuno considerare il rapporto qualità-prezzo l'aggiudicazione viene effettuata all'offerta economicamente più vantaggiosa. La valutazione delle varie componenti dell'offerta deve essere effettuata secondo criteri di equilibrio tra profili tecnico-qualitativi ed economici in relazione all'oggetto dell'appalto. I dati economici devono essere comparati attraverso parametri che rispettino criteri di proporzionalità. Quando il contratto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, quali, a titolo esemplificativo:

- a) il prezzo;
- b) la qualità;
- c) il pregio tecnico;
- d) le caratteristiche estetiche e funzionali;
- e) le caratteristiche ambientali;
- f) il costo di utilizzazione e manutenzione;
- g) la redditività;
- h) il servizio successivo alla vendita;
- i) l'assistenza tecnica;
- l) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione;
- m) l'impegno in materia di pezzi di ricambio;
- n) la sicurezza di approvvigionamento;
- o) in caso di concessioni, altresì la durata del contratto, le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti.

Il bando di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo, elencano i criteri di valutazione e precisano la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi. Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ciascun elemento dell'offerta, il responsabile del procedimento utilizza metodologie tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa.

Nel caso in cui la ponderazione di risulti impossibile per ragioni dimostrabili, il bando di gara indica

⁶ Si tratta della codificazione del principio del divieto di collegamento sostanziale ai sensi dell'art.34,c.2, dlgs. 163/2006.

comunque l'ordine decrescente di importanza dei criteri. Il bando per ciascun criterio di valutazione prescelto prevede, ove necessario, i sub-criteri e i sub-pesi o i sub-punteggi. Ove il responsabile del procedimento non sia in grado di stabilirli tramite le risorse interne, provvede a nominare uno o più esperti con la determina a contrarre, affidando ad essi l'incarico di redigere i criteri, i pesi, i punteggi e le relative specificazioni, che verranno indicati nel bando di gara. La commissione giudicatrice, prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte, fissa in via generale i criteri motivazionali cui si atterrà per attribuire a ciascun criterio e subcriterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando ⁷.

4. Gli elementi tecnico-qualitativi possono essere valutati anche in relazione alla struttura organizzativa, tecnica e professionale messa a disposizione, alle modalità di erogazione della prestazione, all'attività di programmazione e ricerca, alle caratteristiche funzionali, ambientali, qualitative ed estetiche, ai servizi accessori di garanzia, manutenzione e assistenza.

5. Il Comune precisa nel bando di gara o nel capitolato d'oneri la ponderazione relativa che attribuisce a ciascuno dei criteri scelti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa. Qualora per ragioni dimostrabili sia impossibile la ponderazione il Comune indica nel bando di gara l'ordine decrescente d'importanza dei criteri.

6. I requisiti preordinati alla qualificazione degli offerenti non possono assumere rilievo ai fini della valutazione dell'offerta ⁸, **salvo motivate ragioni legate alla peculiarità dei servizi da affidare.**

7. In relazione alla natura e alle caratteristiche del contratto il bando può indicare punteggi o comunque soglie minime tecnico-qualitative delle offerte, al di sotto dei quali le offerte stesse non vengono ritenute idonee per l'aggiudicazione ⁹.

Art. 18 - Contenuto dell'offerta

1. L'offerta è costituita dal complesso degli elementi tecnico-qualitativi e/o economici presentati dai concorrenti e deve essere predisposta nel rigoroso rispetto delle indicazioni contenute nel bando e nella lettera d'invito.

2. La parte economica dell'offerta può contenere, in conformità al bando o alla lettera di invito, l'indicazione di un prezzo o di un ribasso rispetto ad un prezzo base, eventualmente con la relativa misura percentuale. L'indicazione deve comunque aversi sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza, salve disposizioni di legge speciali, è da considerarsi prevalente l'indicazione apposta in lettere.

3. Di norma non sono ammissibili offerte in aumento, a meno che non si tratti di prestazione per cui non si riesca a definire con certezza il prezzo di riferimento, sulla base degli elementi desumibili dal

⁷ Viene riprodotto in sostanza l'art. 83 dlgs. 163/2006.

⁸ Per giurisprudenza oramai pacifica sul punto.

⁹ Si tratta della c.d. clausola di sbarramento ora codificata anche all'art.83, c.2, dlgs. 163/2006 a tenore del quale *“Il bando di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo, elencano i criteri di valutazione e precisano la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, anche mediante una soglia, espressa con un valore numerico determinato, in cui lo scarto tra il punteggio della soglia e quello massimo relativo all'elemento cui si riferisce la soglia deve essere appropriato”*.

mercato.

4. Nel caso di cui al comma 3, quando l'ammontare dell'offerta presentata dalla ditta aggiudicataria superi quello della specifica spesa finanziata, il perfezionamento del contratto potrà avvenire solo dopo l'adozione del provvedimento di approvazione della maggiore spesa previa valutazione dell'opportunità dell'affidamento.

Art. 19 - Modalità di presentazione delle offerte

1. L'offerta, in regola con la normativa sul bollo, deve essere contenuta in plico sigillato e controfirmato o siglato nei lembi di chiusura con indicazione esterna dell'oggetto della gara, della data e ora di scadenza. L'offerta tecnico-qualitativa e quella economica devono essere contenute in autonomi plichi sigillati e controfirmati o siglati sui lembi di chiusura.

2. Il recapito dell'offerta al Comune deve avvenire seguendo le modalità previste dal bando o dalla lettera di invito in modo tale da assicurare il deposito del plico presso l'ufficio indicato nei termini previsti.

3. Il Comune non è in ogni caso responsabile dello smarrimento dei plichi o del ritardato inoltro degli stessi.

4. Salvo quanto previsto nel presente regolamento in relazione alle gare ufficiose, non è ammessa la presentazione di offerte per mezzo di comunicazioni telegrafiche, telefoniche o via telefax.

5. Salvo che il bando o la lettera invito dispongano diversamente, il mancato utilizzo di moduli predisposti dalle stazioni appaltanti per la presentazione delle offerte non costituisce causa di esclusione¹⁰.

Art. 20 - Offerte uguali

1. In presenza di due o più offerte di identico valore, la Commissione di gara procederà all'aggiudicazione richiedendo ai partecipanti presenti che hanno espresso offerta uguale di migliorare l'offerta ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827/1924.

2. Qualora i presenti non intendano migliorare l'offerta la Commissione procederà mediante sorteggio.

3. Qualora nessuno dei concorrenti che ha espresso offerta uguale sia presente la Commissione ha facoltà di optare per il sorteggio o di richiedere a tali candidati, qualora lo ritenga opportuno, la produzione di ulteriore offerta in busta sigillata, per individuare l'offerta più conveniente.

Art. 21 - Offerta unica

1. Se di tale circostanza sia stata fatta menzione nel bando e/o nella lettera d'invito, si può procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e conveniente.

¹⁰ Ai sensi dell'art. 74, c.3 dlgs. 163/2006

2. Si applica pure quanto disposto dall'art. 13, c.6 del presente regolamento

3. Nel caso di gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la convenienza è data dalla valutazione di adeguatezza degli elementi qualitativi. E' facoltà della commissione giudicatrice predeterminare un punteggio minimo al di sotto del quale l'unica offerta non viene considerata idonea all'aggiudicazione.

Art. 22 - Offerte anormalmente basse

1. Qualora la Commissione di gara individui, in applicazione dell'art. 86 dlgs. 163/2006, ovvero secondo la propria valutazione in assenza di puntuali e specifiche normative, una o più offerte anomale, l'Autorità che presiede la gara, qualora ritenga che la Commissione di gara non sia in grado di procedere autonomamente alla verifica delle offerte anomale¹¹, sospende la seduta di gara e segnala il

¹¹ Va osservato che per giurisprudenza prevalente la Commissione può procedere essa stessa alla verifica dell'offerta anomala in contraddittorio con l'impresa. Cfr. in tal senso Tar Puglia – Bari – sez. I - sentenza 23.8.2006 n.3052: “L'art. 25 del D. Lgs. 17/03/1995 n.157 (“Qualora talune offerte presentino carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, l'amministrazione aggiudicatrice, prima di escluderle, chiede per iscritto le precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta ritenuti pertinenti e li verifica tenendo conto di tutte le spiegazioni ricevute”), con la nozione atecnica di “amministrazione aggiudicatrice” non intende designare espressamente ed incontestabilmente l'organo cui è demandata la verifica della fondatezza delle eventuali giustificazioni rese dall'impresa, in relazione ad un'offerta sospettata di anomalia. Ed invero, la commissione di gara costituisce un organo straordinario e temporaneo dell'amministrazione aggiudicatrice (C.d.S., sez. IV, 4 febbraio 2003, n.560; C.G.A., 6 settembre 2000, n. 413) e non già una figura organizzativa autonoma e distinta rispetto ad essa (C.d.S., sez. V, 14 aprile 1997, n.358), la cui attività acquisisce rilevanza esterna solo in quanto recepita e approvata dagli organi competenti dall'amministrazione appaltante. Essa svolge compiti di natura essenzialmente tecnica, con funzione preparatoria e servente, rispetto all'amministrazione appaltante, essendo investita della specifica funzione di esame e valutazione delle offerte formulate dai concorrenti, finalizzata alla individuazione del miglior contraente possibile: attività che si concreta nella c.d. “aggiudicazione provvisoria”. Invero, la funzione della commissione si esaurisce soltanto con l'approvazione del proprio operato da parte degli organi competenti dell'amministrazione appaltante e, cioè, con il provvedimento di c.d. “aggiudicazione definitiva”, tanto è vero che, nell'arco temporale intercorrente tra tali atti, sussiste pienamente il potere della stessa commissione di riesaminare, nell'esercizio del potere di autotutela, il procedimento di gara già espletato, in coerente attuazione dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento (consacrati dall'articolo 97 della Costituzione), che devono informare qualsiasi attività della Pubblica Amministrazione e che impongono, conseguentemente, l'adozione di atti il più possibile rispondenti alle finalità da perseguire (C.d.S., sez. V, 2 luglio 2001, n. 3610). Orbene, è stato riconosciuto che, nella nozione atecnica “amministrazione aggiudicatrice”, utilizzata dall'art.25 del D.Lgs. n.157/95, possano rientrare tanto la stazione appaltante quanto la Commissione di gara (TAR Veneto, 30.10.01, n. 3299), con la conseguenza che entrambe ben possono procedere alla richiesta di giustificazioni ai fini della verifica dell'anomalia di un'offerta. Pertanto, in sede di applicazione del precitato art.25 del D.Lgs. n.157/95, non può essere affermata l'incompetenza della commissione aggiudicatrice (cfr. ad es. Consiglio Stato, sez. V, 3 marzo 2003, n. 1181) né la sussistenza di un vincolo in senso opposto in termini di legittimità”. Nello stesso senso, Tar Piemonte – sez. II – sentenza 13.2.2006 n.896: “L'art. 25 d.lgs. n. 158/95 prevede testualmente: “Se per un determinato appalto talune offerte risultano basse in modo anomalo rispetto alla prestazione, il soggetto aggiudicatore richiede per iscritto all'offerente le necessarie giustificazioni, verifica la composizione delle offerte e può escluderle se non le considera valide; il soggetto aggiudicatore può prendere in considerazione giustificazioni fondate sull'economicità del procedimento...sulle soluzioni tecniche...o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente per l'esecuzione dell'appalto o sull'originalità”. Nessun riferimento all'esclusività di tale potere di verifica in favore della sola Amministrazione o della Commissione giudicatrice è contenuto in tale norma che, anzi, richiama espressamente come procedente genericamente il “soggetto aggiudicatore”. In tale nozione atecnica, quindi, di “soggetto aggiudicatore”, corrispondente a quella di “amministrazione aggiudicatrice” di cui all'art. 25 d.lgs. n. 157/95, è stato riconosciuto che possa rientrare tanto la stazione appaltante quanto anche la Commissione di gara (TAR Veneto, 30.10.01, n. 3299) ma, proprio per questo, ai fini della possibilità di richiedere le giustificazioni su un'offerta ritenuta anomala, ben possono entrambe, e in particolare l'Amministrazione appaltante procedere a tale richiesta, salva, poi, la valutazione

fatto al responsabile del procedimento il quale, eventualmente coadiuvato da organismi tecnici dell'Amministrazione, attiva il procedimento del contraddittorio in merito agli elementi costitutivi dell'offerta nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 87 e 88 dlgs. 163/2006. Il concorrente deve far pervenire entro il termine perentorio prestabilito le giustificazioni sulla composizione dell'offerta, eventualmente corredate da documentazione dimostrativa dei dati forniti. Al termine del procedimento del contraddittorio, la Commissione di gara, sulla base della relazione prodotta dal responsabile del procedimento e dagli organismi tecnici preposti in merito alle risultanze del summenzionato procedimento di contraddittorio, dopo aver approvato tali risultanze, procede, nel caso in cui il riscontro sull'anomalia risulti positivo, ad escludere l'offerta anomala e ad aggiudicare la gara all'offerta che segue in graduatoria e che non presenti carattere di anomalia.

2. Oltre alla verifica delle offerte in applicazione della disciplina di cui al comma 1, è sempre fatta salva la possibilità per il responsabile del procedimento di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa¹².

Art. 23 - Tornate di gara

1. Quando il Comune procede a più gare d'appalto da esperirsi nella medesima giornata, le stesse si svolgono secondo l'ordine decrescente di importo.

2. Nel caso di cui al precedente comma, tale da configurarsi come una tornata di gare, è sufficiente la presentazione da parte di un'impresa che partecipa a più di una gara della documentazione relativa all'appalto di importo più elevato, purché tale possibilità sia contemplata nel bando di gara.

CAPO II - PROCEDURA APERTA (ASTA PUBBLICA O PUBBLICO INCANTO)

Art. 24 - Definizione

1. La procedura aperta (o asta pubblica o pubblico incanto), è il procedimento concorsuale a cui possono partecipare tutti coloro che possiedono i requisiti richiesti per la partecipazione e contemplati nel bando di gara (e/o nei documenti ad esso allegati) il quale costituisce invito a presentare offerte alle condizioni dallo stesso contemplate.

tecnica sulla congruità delle giustificazioni offerte, di competenza dell'organo a ciò preposto, vale a dire la Commissione di gara. E' naturale, quindi, che se l'offerta ritenuta "anomala" deve essere verificata sotto un profilo tecnico – e non può essere diversamente – è la sola commissione di gara, dotata di specifiche competenze a tale scopo, a poter provvedere, salva la successiva approvazione e aggiudicazione definitiva di competenza dell'amministrazione (Cons. Stato, sez. IV, 4.02.03, n.560 e 17.02.04, n.631)". Cfr., peraltro pure Tar Piemonte – sez. II – sentenza 19.4.2006 n.1864, per il quale "L'amministrazione aggiudicatrice ben può avere la competenza a valutare l'anomalia di un'offerta (Cons. Stato, sez. IV, 15.7.1999, n. 1267), ai sensi di quanto testualmente previsto dall'art. 19, comma 3, d.lgs. n. 358/92, che non riserva alla commissione di gara la valutazione dell'anomalia in questione ma si limita a ritenere competente, appunto, l'"amministrazione aggiudicatrice", con ciò chiarendo che rientra nella sua discrezionalità scegliere il soggetto idoneo alla valutazione in questione".

¹² Così prevede infatti l'art. 86, c.3, dlgs. 163/2006

2. Il Comune si avvale di norma della procedura aperta nei seguenti casi: a) per contratti attivi; b) quando non sia opportuna una preselezione dei concorrenti; c) in ogni altro caso in cui si ritenga tale strumento maggiormente vantaggioso od utile in relazione all'importanza o alla natura del contratto anche in considerazione della celerità della procedura rispetto ad altri sistemi di gara.

Art. 25 - Il procedimento di gara

1. Il procedimento della procedura aperta è disciplinato dalle disposizioni normative vigenti.
2. La procedura aperta si tiene nel giorno, nell'ora e nei locali stabiliti nel bando di gara seguendo uno dei metodi previsti dalle leggi vigenti dettagliatamente illustrati nel bando di gara e nei documenti ad esso allegati.
3. Il bando di gara rappresenta l'atto fondamentale della procedura e le sue condizioni costituiscono le regole che disciplinano il procedimento di gara.
4. L'ammissione e l'esclusione degli offerenti è compito della Commissione di gara di cui ai successivi articoli 29 e 30, la quale esercita tale attività conformandosi alle prescrizioni del bando e dei suoi allegati, facendone risultare le motivazioni nel verbale di gara.

CAPO III - PROCEDURE RISTRETTE (LICITAZIONE PRIVATA E APPALTO-CONCORSO)

Art. 26 - Procedura ristretta - Definizione

1. La procedura ristretta è il procedimento concorsuale a cui possono partecipare soltanto coloro che sono stati invitati dal Comune.
2. Il Comune si avvale di norma del procedimento della procedura ristretta quando si rende opportuna una preselezione dei concorrenti ed in tutti i casi in cui si ritiene tale strumento maggiormente vantaggioso od utile in relazione all'importanza o alla natura del contratto.

Art. 27 - Appalto concorso - Definizione

1. L'appalto **concorso**, anch'esso denominato procedura ristretta nel linguaggio comunitario, è il procedimento concorsuale utilizzato in tutti quei casi in cui la prestazione contrattuale che si richiede è dotata di particolare complessità e/o specialità o è di carattere artistico, tecnico o scientifico, così che risulta indispensabile avvalersi dell'apporto collaborativo dei privati tramite l'elaborazione da parte degli stessi di soluzioni artistiche, tecniche o scientifiche.
2. L'Amministrazione, in tal caso, invita coloro che sono stati selezionati a seguito di pubblicazione del

bando di gara a presentare un progetto od una soluzione operativa accompagnata dal prezzo richiesto.

3. La funzione tipica dell'appalto concorso, nel caso di contratti ricadenti nell'ambito di applicazione del dlgs. 163/2006 che non prevede espressamente tale procedura, può essere conseguita mediante l'utilizzo della procedura ristretta nella quale la calibrazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sia tale da assegnare alla qualità della proposta progettuale un peso rilevante nell'economia complessiva del criterio di aggiudicazione.

Art. 28 - Il procedimento di gara - Norme generali

1. Il procedimento della procedura ristretta e dell'appalto concorso è disciplinato dalle disposizioni normative vigenti.
2. Sulla base della preselezione dei soggetti da invitare esplicitata nell'elenco approvato con le modalità di cui al precedente articolo 9, comma 3, l'Unità Organizzativa preposta alla procedura di gara dirama gli inviti a presentare offerte tramite l'inoltro della lettera d'invito ai soggetti prequalificati.
3. La gara si svolgerà secondo quanto dettagliatamente illustrato nella lettera d'invito stessa che rappresenta, unitamente al bando di gara, l'atto fondamentale della procedura e le sue condizioni costituiscono le regole che disciplinano il procedimento di gara.

CAPO IV - COMMISSIONI DI GARA

Art. 29 - Commissione di gara nel caso di Procedura aperta o Procedura ristretta con il criterio del prezzo migliore sulla base d'asta

1. Nei procedimenti di appalto di lavori pubblici, servizi e forniture con il sistema della procedura aperta o della procedura ristretta con aggiudicazione sulla base del prezzo più basso rispetto ad una base d'asta predeterminata la Commissione di gara è composta da tre membri effettivi e precisamente: a) Responsabile del Settore interessato proponente in qualità di Presidente, due membri scelti tra i dipendenti dell'Amministrazione di norma appartenenti ai settori Tecnico e Finanziario, le funzioni di verbalizzazione sono svolte da un membro designato dal presidente.

La nomina concreta dei membri della Commissione è effettuata con la determinazione a contrattare di cui al precedente articolo 4¹³.

2. Per le gare immobiliari la Commissione di gara è composta da tre membri effettivi e precisamente: a) Segretario Comunale o vice Segretario in qualità di Presidente; b) Responsabile del Settore Tecnico; c) Altro Membro designato e appartenente di norma al Settore Tecnico o Finanziario. le funzioni di

¹³ Non trova applicazione nell'ipotesi della gara col criterio meccanico del prezzo più basso il disposto di cui all'art. 84, c.10, del dlgs. 163/2006 previsto espressamente solo per la gara col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, a tenore del quale "La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, salvo quanto previsto dall'articolo 83, comma 4".

verbalizzazione sono svolte da un membro designato dal presidente.

La nomina concreta dei membri della Commissione è effettuata con la determinazione a contrattare di cui al precedente articolo 4¹⁴.

. In applicazione di quanto previsto dall'art. 51 c.p.c.¹⁵ e dall'art. 12 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici¹⁶ non possono far parte della Commissione di gara coloro che:

- hanno un qualsiasi interesse personale o professionale con uno dei soggetti coinvolti direttamente o indirettamente nella procedura di gara;
- hanno concluso, nel biennio precedente alla data di scadenza del bando, contratti a titolo privato con uno o più soggetti partecipanti;
- sono in una condizione tale da non assicurare assoluta garanzia di imparzialità nei confronti dei concorrenti.
- sussistono le cause di incompatibilità di cui all'art. 51 c.p.c .

3. La Commissione di gara opera come collegio perfetto e quindi adempie alle proprie funzioni collegialmente con la presenza di tutti i componenti. In caso di dissenso in ordine ai provvedimenti da adottare, la Commissione decide a maggioranza.

4. Tutte le funzioni che per legge o altre fonti normative sono attribuite alla "autorità che presiede la gara" sono di competenza del Presidente della Commissione, con obbligo di consultazione degli altri componenti. I lavori della Commissione di gara devono svolgersi nel rispetto del principio della continuità. Il Presidente può disporre, per motivate ragioni, la sospensione e l'aggiornamento dei lavori. Nel caso di divergenze o necessità di approfondimenti, la gara può essere brevemente sospesa e la Commissione si ritira per pervenire ad una decisione.

5. Delle operazioni di gara viene redatto apposito verbale sottoscritto da tutti i membri della Commissione. Il verbale delle operazioni di gara deve contenere almeno¹⁷:

- a) l'oggetto e il valore dell'appalto;
- b) i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta;

¹⁴ Non trova applicazione nell'ipotesi della gara col criterio meccanico del prezzo più basso il disposto di cui all'art. 84, c.10, del dlgs. 163/2006 previsto espressamente solo per la gara col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, a tenore del quale "La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, salvo quanto previsto dall'articolo 83, comma 4".

¹⁵ Art. 51 c.p.c. (Astensione del giudice)

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- 5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa .

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore".

¹⁶ Approvato dal Ministero della Funzione Pubblica con D.M. 28-11-2000 "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni" (G.U. 10 aprile 2001, n. 84).

¹⁷ Trattasi di adattamento di quanto previsto dall'art. 78 dlgs. 163/2006, che contempla altresì elementi quali le motivazioni per il ricorso alla procedura negoziata, contenute di norma nella determinazione a contrattare ex art.192 Tuel.

- c) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione;
- d) i motivi dell'esclusione delle offerte giudicate anormalmente basse;
- e) il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la parte dell'appalto o dell'accordo quadro che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi;
- f) le ragioni dell'eventuale mancata aggiudicazione.

6. I componenti della Commissione possono richiedere l'inserimento a verbale di proprie valutazioni in ordine alla regolarità della gara. In mancanza, si considerano consenzienti. Il pubblico presente alla gara o il concorrente possono chiedere l'inserimento a verbale di dichiarazione, che la Commissione autorizzerà quando trattasi di informazione, osservazione o censura ritenuta pertinente.

Art. 30 - Commissioni di gara nel caso di Offerta Economicamente più Vantaggiosa

1. Nei casi in cui, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, la gara d'appalto di lavori pubblici è esperita con il metodo della procedura aperta o della procedura ristretta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la Commissione di gara di cui al precedente articolo 29, comma 1, è integrata da due membri esperti con specifica competenza nella materia oggetto di gara, interni od esterni all'Amministrazione stessa.

2. Sono fatte salve le vigenti disposizioni legislative in merito alla composizione della commissione giudicatrice in caso di appalto concorso di lavori pubblici.

3. Nel caso di appalti di forniture e servizi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nell'ambito di procedure concorsuali di procedura aperta o procedura ristretta la Commissione di gara di cui al precedente articolo 29, comma 2 è integrata nel modo previsto dal precedente comma 1.

4. La nomina dei membri della Commissione è effettuata dal Responsabile proponente con propria determinazione dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte¹⁸. I commissari diversi dal presidente sono selezionati tra i funzionari delle stazioni appaltanti. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché negli altri casi previsti dal regolamento in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal presidente, in possesso di idonea competenza in relazione all'oggetto della gara, sono scelti con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie: a) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali; b) professori universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza¹⁹.

5. L'atto dirigenziale di nomina dovrà contenere l'attestazione dell'avvenuta verifica della competenza e della capacità professionale in relazione allo specifico oggetto e fornire idonea e puntuale motivazione della scelta effettuata. In tale atto dovrà altresì essere determinato l'ammontare del compenso spettante ai membri esperti esterni all'Amministrazione.

6. Posto quanto delineato ai precedenti commi, i lavori della Commissione si svolgono nel rispetto delle fasi procedurali di seguito indicate:

¹⁸ Così come previsto dall'art. 84, c.10 dlgs. 163/2006.

¹⁹ Così come previsto dall'art. 84, c.8 dlgs. 163/2006.

- a) ammissibilità delle offerte pervenute, in seduta pubblica. Tale fase implica l'accertamento circa il rispetto dei termini e delle modalità previste per la presentazione delle offerte, l'esame della documentazione di carattere giuridico/amministrativo e la siglatura di tutti i documenti o parti di questi costituenti l'offerta, per garantirne l'autenticità e l'impossibilità di sostituzioni, manomissioni o alterazioni; la commissione giudicatrice, prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte, fissa in via generale i criteri motivazionali cui si atterrà per attribuire a ciascun criterio e subcriterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando ²⁰;
- b) esame degli elementi tecnico-qualitativi dell'offerta con attribuzione dei relativi punteggi. In tale fase la Commissione dà corso all'apertura delle offerte tecniche, verifica la loro completezza rispetto a quanto stabilito dal disciplinare di gara e procede alla valutazione delle offerte e alla comparazione fra di esse secondo i criteri già prefissati nel disciplinare di gara od in mancanza secondo i criteri che la stessa si è data prima di procedere all'apertura delle offerte tecniche;
- c) formulazione ed approvazione da parte della Commissione della valutazione tecnica finale in seduta riservata;
- d) comunicazione ai concorrenti ammessi, con preavviso di almeno cinque giorni lavorativi, della seduta pubblica di apertura delle offerte economiche;
- e) lettura, nella seduta pubblica di cui alla lett. d), dei punteggi ottenuti da ciascun concorrente per gli elementi qualitativi e successiva apertura delle buste contenenti le offerte economiche, attribuzione del punteggio riservato all'elemento prezzo e conseguente formazione della graduatoria finale di gara. Nel caso in cui si individuino in tale fase offerte presunte anomale si applicheranno le disposizioni contemplate al precedente articolo 22;
- f) proclamazione da parte della Commissione dell'aggiudicatario provvisorio primo classificato in graduatoria la cui offerta risulti non anomala;
- g) aggiudicazione definitiva dell'appalto effettuata con determinazione del Dirigente competente, ai sensi dell'articolo 10.

7. Si richiamano le norme di cui all'articolo 29, ove applicabili.

CAPO V - PROCEDURA NEGOZIATA (TRATTATIVA PRIVATA)

Art. 31 - Definizione

1. La procedura negoziata è la procedura eccezionale di scelta del contraente mediante la quale, nei soli casi ammessi dalla legge, il Comune consulta le imprese di propria scelta e negozia con una o più di esse i termini del contratto.

2. Il ricorso alla procedura negoziata in una delle forme di seguito indicate deve essere adeguatamente motivato sotto il profilo giuridico nella determinazione a contrattare di cui all'articolo 4, mentre nel provvedimento di aggiudicazione deve darsi conto della congruità del prezzo offerto dall'impresa con cui si negozia il contratto.

²⁰ Così come previsto dall'art. 83, c.4 dlga. 163/2006.

3. Il cottimo fiduciario, ancorché definito quale procedura negoziata ai sensi dell'art. 30, c.40, dlgs. 163/2006, è il metodo ordinario per la scelta del cottimista nel diverso sistema dell'economia, retto da diversi presupposti di ammissibilità e disciplinato dagli artt. 42 ss. del presente regolamento.

Art. 32 - Procedura negoziata per Forniture di Beni e Servizi

1. Per l'affidamento di forniture di beni e servizi e fatti salvi i casi disciplinati da specifiche disposizioni di legge, il Comune può aggiudicare i contratti pubblici mediante procedura negoziata, previa pubblicazione di un bando di gara, nelle seguenti ipotesi:²¹

a) quando, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta o di un dialogo competitivo, tutte le offerte presentate sono irregolari ovvero inammissibili, in ordine a quanto disposto dal dlgs. 163/2006 in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. E' possibile omettere la pubblicazione del bando di gara se si invitano alla procedura negoziata tutti i concorrenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli da 34 a 45 del dlgs. 163/2006 che, nella procedura precedente, hanno presentato offerte rispondenti ai requisiti formali della procedura medesima.

b) in casi eccezionali, qualora si tratti di lavori, servizi, forniture, la cui particolare natura o i cui imprevisti, oggettivamente non imputabili alla stazione appaltante, non consentano la fissazione preliminare e globale dei prezzi;

c) limitatamente ai servizi, nel caso di servizi rientranti nella categoria 6 dell'allegato II A dlgs. 163/2006 e di prestazioni di natura intellettuale, quali la progettazione di opere, se la natura della prestazione da fornire renda impossibile stabilire le specifiche del contratto con la precisione sufficiente per poter aggiudicare l'appalto selezionando l'offerta migliore secondo le norme della procedura aperta o della procedura ristretta;

2. Il Comune può aggiudicare i contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dandone conto con adeguata motivazione nella determinazione a contrarre, nelle seguenti ipotesi:

a) qualora, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto;

b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;

c) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non deve essere imputabile al Comune.

d) qualora i prodotti oggetto del contratto siano fabbricati esclusivamente a scopo di sperimentazione, di studio o di sviluppo, a meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto;

e) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe il Comune ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola

²¹ Si propone la casistica di cui all'art. 56 dlgs. 163/2006.

superare i tre anni;

f) per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime;

g) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un concordato preventivo, di una liquidazione coatta amministrativa, di un'amministrazione straordinaria di grandi imprese.

Nei contratti pubblici relativi a servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara è, inoltre, consentita:

h) qualora il contratto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso; in quest'ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati.

i) per i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni: 1) tali servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti al Comune, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento; 2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale;

l) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale, a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando è consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale, e deve essere indicata nel bando del contratto originario; l'importo complessivo stimato dei servizi successivi è computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini della verifica del superamento delle soglie comunitarie di cui all'articolo 28 dlgs. 163/2006.

Art. 33 - Procedura negoziata per Lavori Pubblici ²²

1. Per gli appalti di lavori pubblici il ricorso alla procedura negoziata è disciplinato dalle disposizioni di cui alla Legge n. 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.P.R. n. 554/1999 e dal D. Lgs. n. 30/2004.

2. Ai sensi dell'art.122, c.7 dlgs. 163/2006 è comunque consentito il ricorso alla procedura negoziata per lavori di importo complessivo non superiore a centomila euro, di regola preceduta da procedura concorrenziale informale, salva la sussistenza di ragioni di urgenza ovvero di importo fino a ventimila

²² Nell'individuazione del regime applicabile alla procedura negoziata a seguito dell'intervento sospensivo di cui al D.L. 173/2006 (conv. in L.228/2006) degli artt. 56 e 57 del dlgs. 163/2006 si opta per la tesi della riviviscenza sostanziale dell'art. 24 della L.109/1994. L'altra tesi, che individua nell'art. 41 R.D. 827/1924 la disciplina applicabile per analogia in mancanza di una norma direttamente applicabile, seppure corretta sul piano formale, si espone al rilievo per il quale una tale soluzione produrrebbe un effetto ultroneo rispetto alla disciplina del Codice che proprio il legislatore ha voluto temporaneamente paralizzare. Invero, per il caso di gara deserta o con esito infruttuoso, gli artt. 56 e 57 del dlgs. 163/2006 limitano il ricorso alla procedura negoziata solo per gli appalti di lavori pubblici di importo inferiore ad un milione di euro. Tale profilo sarà soggetto ad aggiornamento a seguito delle soluzioni adottate in sede di emanazione del c.d. decreto correttivo.

euro²³.

Art. 34 - Tipi di procedura negoziata

1. Fatte salve le ipotesi contemplate ai successivi commi in cui è possibile ricorrere alla procedura negoziata diretta, di norma la procedura negoziata è preceduta da confronto concorrenziale procedimentalizzato al fine di coniugare i principi di concorrenza e “par condicio” con quelli di snellezza operativa e celerità. Si applica l’art.57, c.6 dlgs. 163/2006 a tenore del quale gli operatori economici da consultare sono individuati sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico – finanziaria e tecnico – organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e previa selezione di almeno cinque²⁴ operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. Il Comune sceglie l’operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l’affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando.

2. Si provvede, in linea generale, mediante procedure negoziate non concorrenziali allorché la prestazione idonea a soddisfare le esigenze dell’Amministrazione può essere resa soltanto da un soggetto determinato, nonché quando l’eccezionale urgenza sia motivatamente incompatibile anche con il tempo necessario per l’esperimento della gara ufficiosa.

3. In particolare, l’impossibilità di ottenere altrimenti un’idonea prestazione deve risultare in considerazione del suo oggetto o delle modalità, anche di tempo e di luogo, di esecuzione, ovvero del coerente inserimento della prestazione da acquisire nella precedente attività contrattuale dell’ente o in rapporti contrattuali in corso. Il responsabile del procedimento, al fine di motivare l’unicità del prestatore, procede preventivamente ad una indagine di mercato.

4. In relazione a quanto sopra si può ricorrere alla procedura negoziata diretta nelle ipotesi previste dall’articolo 32, c.2, lettere b), d), e), f), g), h), i), l) e nell’ipotesi prevista dal comma 2 lettera c) del medesimo articolo quando l’eccezionale urgenza sia motivatamente incompatibile anche con il tempo necessario per l’esperimento di procedure concorsuali, anche informali.

5. Le procedure negoziate concorrenziali vengono svolte di regola mediante gara ufficiosa nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 35 e 36²⁵.

²³ Va tuttavia rilevato che non sussiste un obbligo formale di procedimentalizzazione della procedura negoziata, almeno nelle more dell’intervento sospensivo, che comprende pure il comma 6 dell’art. 57. Si considera tuttavia opportuno, **alla luce dei generali principi comunitari e nazionali**, prevedere la regola del confronto concorrenziale anche per tale fascia di importo, salva l’ipotesi di urgenza o di assai modesto importo, in ossequio ai generali principi di trasparenza, imparzialità, ed economicità.

²⁴ Viene previsto un numero superiore al minimo legale di tre operatori economici di cui all’art.57,c.6 dlgs. 163/2006.

²⁵ Per giurisprudenza prevalente sussiste una netta differenza tra la semplice indagine di mercato (o sondaggio esplorativo) e la vera e propria gara ufficiosa.

“Deve essere rimarcata la differenza fra sondaggio esplorativo e gara ufficiosa istituiti entrambi utilizzabili nella trattativa privata: il primo tende solo ad acquisire una conoscenza dell’assetto del mercato e dunque dell’esistenza di imprese potenziali contraenti e del tipo di condizioni contrattuali che sono disposte a praticare; il secondo, oltre ad essere strumento di conoscenza implica una valutazione comparativa delle offerte, valutazione che è insita nel concetto stesso di gara e che pone l’obbligo per l’amministrazione di rispettare le prescrizioni assunte in sede di autovincolo, in ossequio ai canoni di trasparenza, buon andamento ed imparzialità” (C.d.S. sez.IV, sent. 5/4/2006 n. 1789).

“Dalla trattativa privata vera e propria va distinta la c.d., e ben diversa, indagine di mercato, che costituisce una mera consultazione informale del mercato stesso, finalizzata non già alla ricerca del contraente ma del soggetto con cui intavolare la susseguente trattativa privata: procedura che, per sua natura, non soggiace ai vincoli che irrigidiscono l’azione amministrativa in uno schema concorsuale in senso stretto” (Tar Veneto, sez. I 4/11/2002 n. 6199).

“Come è stato rilevato in giurisprudenza (v. Cons. Stato, Sez. VI, 29 marzo 2001 n. 1881), la trattativa privata è uno strumento di negoziazione che può svolgersi a mezzo di un mero sondaggio di mercato oppure ricorrendo ad una gara ufficiosa: il primo è preordinato esclusivamente a conoscere l’assetto del mercato, e cioè quali sono i potenziali offerenti e il tipo di condizioni contrattuali che essi sono disposti a praticare, senza alcun vincolo in ordine alla scelta finale; la seconda, invece, oltre ad essere strumento di conoscenza, implica anche una valutazione comparativa delle offerte, e di per sé comporta che, indipendentemente dalle eventuali regole stabilite in via di autolimitazione all’atto delle diramazione delle “lettere invito”, l’Amministrazione sia comunque tenuta al rispetto dei principi insiti nel concetto stesso di gara, vale a dire quelli di trasparenza e par condicio. Ove, quindi, l’Amministrazione non abbia indetto una gara ufficiosa ed abbia invece fatto ricorso ad una indagine di mercato - che costituisce una mera consultazione informale del mercato, finalizzata non già alla ricerca del contraente ma di colui con cui intavolare la susseguente negoziazione, resta tuttora valido il principio per cui il soggetto escluso non è portatore di un interesse che lo legittimi al ricorso, attesa la sostanziale libertà di autodeterminazione di cui gode l’ente appaltante e la riconducibilità delle relative scelte alla sua sfera di autonomia privata (v. Cons. Stato, Sez. V, 26 marzo 2001 n. 1724), a meno che non intenda quegli far valere, in veste di imprenditore del settore, l’eventuale indebito impiego della trattativa privata in luogo delle procedure di evidenza pubblica, e cioè l’illegittimità della determinazione amministrativa recante l’opzione per un metodo di contrattazione che l’ordinamento riserva a casi eccezionali, ipotesi che dà titolo ad adire il giudice amministrativo a tutela dell’interesse strumentale alla celebrazione di una gara cui si abbia finalmente facoltà di accesso (v., ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 14 maggio 2003 n. 2580)” (Tar Emilia Romagna – Parma – sentenza 26/1/2005 n. 31).

“Quando l’Amministrazione, per la scelta di un appaltatore, effettui un invito plurimo alla presentazione di offerte, del quale le imprese invitate vengono poste reciprocamente a conoscenza, si è in presenza di una gara e l’Amministrazione indicente è tenuta al rispetto delle regole e dei principi generali in materia di procedure concorsuali, e segnatamente al rispetto delle regole di valutazione prefissate, della contestualità della presentazione delle offerte, della pubblicità dell’apertura delle medesime, nonché dei canoni di logicità ed imparzialità dell’agire amministrativo e di parità di condizioni tra i concorrenti, di tal che non è sufficiente la denominazione di trattativa privata attribuita ad una gara perché l’Amministrazione si possa sottrarre all’osservanza delle regole sulle gare stesse” (Consiglio di Stato, sez. IV, 27 marzo 2002, n. 1726; id., sez. V, 20 agosto 1996, n. 937; TAR Piemonte, sez. II, 5 novembre 2001, n. 2031).

E, ancora, sotto lo specifico profilo dell’obbligo di procedere all’apertura delle offerte in seduta pubblica: “Si manifesta irrilevante l’argomentazione per cui, trattandosi di una trattativa privata, non è assolutamente necessario che le operazioni di apertura delle offerte si svolgano in seduta pubblica; infatti, ci si trova pur sempre nell’ambito di un procedimento di evidenza pubblica di scelta del contraente rispetto al quale non possono ritenersi estranee le esigenze di trasparenza e par condicio. Inoltre, il principio di pubblicità delle sedute trova immediata applicazione indipendentemente da una sua espressa previsione nell’ambito della lex specialis di gara, atteso che costituisce una regola generale riconducibile direttamente ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost., trovando di conseguenza immediata e piena cittadinanza in quella azione amministrativa specificamente volta alla scelta del miglior contraente” (TAR Lombardia, Milano, 26/7/2004 n. 3179). (amplius, cfr. A. Massari, Sistemi alternativi all’appalto ad evidenza pubblica, Maggioli, III ed., 2005).

Dubbi sussistono in ordine alla qualificazione della procedura prevista in generale dell’art. 57,c.6 dlgs. 163/2006.

Per la prima soluzione, che qui si ritiene preferibile pur nella consapevolezza della problematicità della questione e dell’esistenza di autorevoli voci contrarie, si osserva che la norma in parola, come già riferito, sia derivata in buon parte dalla previsione di cui all’art. 78 del DPR 554/1999 che disciplina appunto la “Trattativa privata preceduta da gara informale” ed a tenore della quale “1. La stazione appaltante, quando ricorrono i presupposti fissati dalla legge, individua le imprese da invitare alla gara informale, sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzative dei soggetti desunte dal mercato e nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione. 2. Le imprese individuate ai sensi del comma 1 sono contemporaneamente invitate a presentare, anche in qualità di mandataria di raggruppamento ai sensi della Legge, le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. 3. La stazione appaltante negozia il contratto con l’impresa

Art. 35 - Invito alle procedure negoziate concorrenziali

1. L'invito a partecipare a procedure negoziate concorrenziali può essere diramato con qualsiasi mezzo utile quale: lettera, telegramma e sistemi telematici nei limiti in cui sono consentiti.
2. L'invito a partecipare a procedure negoziate concorrenziali deve essere esteso ad un congruo numero di imprese nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia. Di norma devono essere invitate alla gara ufficiosa almeno cinque imprese, salvo che sul mercato non ne esistano in tal numero.
3. Le imprese vengono scelte, con criteri di rotazione, tra quelle in possesso dei necessari requisiti, di documentata capacità, tra quelli osservanti norme di garanzia di qualità e tra quelle che abbiano dimostrato affidabilità e correttezza in precedenti rapporti con il Comune sotto il profilo tecnico - qualitativo, valutato sulla base di elementi in possesso della stessa Amministrazione.
4. Alle imprese invitate deve essere richiesta idonea dichiarazione a conferma dell'iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. od in quelli corrispondenti di altri paesi e negli altri registri previsti per legge per la prestazione oggetto dell'appalto nonché del possesso dei requisiti necessari per la partecipazione

che ha offerto le condizioni più vantaggiose, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante pubblico incanto o licitazione privata, sulla base della documentazione esibita dalla impresa prescelta".

Inoltre, in disparte tale considerazione, dal tenore della disposizione in commento paiono prevalere oggettivamente elementi sostanziali propri della gara ufficiosa vera e propria: lettera di invito sufficientemente puntuale, necessaria predeterminazione del criterio di selezione dell'offerta, contestualità dell'invito (*infra*).

Per la tesi della più informale indagine di mercato, invece, la dottrina attribuisce, da un lato, rilevanza al tenore letterale della norma definitoria della procedura negoziata (art. 3, punto 40) e alla formulazione dell'art. 57, comma 6, laddove fa riferimento ad una semplice "consultazione" di operatori economici, dunque ad un'ipotesi assimilabile all'interpellazione-sondaggio esplorativo tipici dell'indagine di mercato. Dall'altro si osserva pure che di gara informale si parla solo con riguardo al diritto di accesso (art. 13) ai contratti segreti (art. 17, comma 4), alla concessione di servizi (art. 30, comma 3) e per l'affidamento di lavori su beni culturali (art. 204, comma 1). Con tale nuova tecnica definitoria, si osserva, "si vuole evidentemente, ampliare i margini di discrezionalità della stazione appaltante e rendere più flessibile la negoziazione evitando a priori qualsiasi autovincolo derivante dall'apertura di un confronto comparativo comunque sottoposto ad un minimo di regole predefinite e come tali semivincolanti, con conseguente attivazione di posizioni giuridiche tutelabili" (così E. Santoro, *Gara informale, offerta più vantaggiosa e maggior prezzo di aggiudicazione sotto il profilo del danno erariale*, in www.appaltiecontratti, 9/2006).

Nella giurisprudenza più recente si trova affermato che "E' l'esame del contenuto concreto della lettera/invito che deve far ritenere o meno che, attraverso il suo invio, il Comune abbia inteso avviare una procedura selettiva di carattere comparativo, regolata dal documento medesimo, da intendersi sotto ogni profilo quale vera e propria lex specialis della procedura. Depongono nel senso di escludere che il documento in parola si limiti a lanciare una mera ricerca di mercato, attestando, al contrario, che esso fissi le regole di base per l'avvio e la gestione di una procedura selettiva e che ne disciplini con un certo livello di dettaglio gli aspetti regolatori e gestionali, i seguenti elementi in base ai quali esso si pone quale vera e propria lex specialis della procedura, recando indicazioni tipiche di un bando di gara, fra cui: le modalità di compilazione e di invio delle offerte; l'individuazione dei soggetti titolati a partecipare; le modalità per l'individuazione del contraente e le regole procedurali per la relativa scelta; gli obblighi correnti in capo al candidato selezionato in termini di produzione documentale ed accettazione della clausole predisposte dall'amministrazione". (Tar Puglia, Lecce, sez.II, sentenza 30/1/2006 n. 573).

agli appalti pubblici, del rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, della insussistenza delle sanzioni o delle misure cautelari previste dalla normativa che impediscano di contrattare con la Pubblica Amministrazione, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci e quant'altro necessario per verificare la sussistenza dei requisiti legalmente previsti ai fini della contrattazione con la Pubblica Amministrazione.

5. Oltre ai casi in cui ciò è previsto dalla vigente normativa, la procedura negoziata può essere preceduta da un bando di gara volto a sollecitare richieste d'invito nei confronti dell'Amministrazione. Tale procedimento sarà attivato qualora il Responsabile proponente lo ritenga necessario soprattutto nei casi in cui, attesa la peculiarità dell'oggetto del contratto, non si è a conoscenza di un numero congruo di soggetti a cui rivolgere l'invito tale da garantire lo sviluppo di un'opportuna competizione.

Art. 36 - Modalità di svolgimento delle Procedure negoziate concorrenziali

1. Nel caso in cui sia esperita gara ufficiosa, la verifica delle offerte presentate e la loro valutazione sono effettuate dal Responsabile proponente e da due testimoni scelti nell'ambito dei dipendenti del servizio interessato. L'apertura delle offerte avviene in seduta pubblica, nel giorno, luogo ed ora indicati nella lettera di invito. Delle operazioni di gara viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Responsabile proponente e dai testimoni.

2. Gli appalti sono affidati all'impresa che ha formulato l'offerta da ritenere più vantaggiosa, considerati gli elementi di volta in volta utilizzati e preventivamente indicati nell'invito di cui all'articolo precedente (o nel bando), quali: il prezzo, il termine di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, la garanzia, l'assistenza tecnica, il servizio successivo.

3. In casi particolari, opportunamente motivati dal Responsabile proponente, la valutazione dell'offerta può essere fatta prescindendo dal prezzo. A tal fine il corrispettivo predeterminato è fisso e l'offerta viene sviluppata su elementi diversi dal prezzo preventivamente determinati nell'invito o nel bando di procedura negoziata.

4. Qualora per la particolare natura del contratto ed esclusivamente nei casi di offerta economicamente più vantaggiosa o nel caso di cui al precedente comma 3 il Responsabile proponente lo ritenga necessario, purché ciò sia stato indicato nell'invito o nel bando di cui all'articolo precedente, all'esame delle offerte può provvedere una commissione costituita ai sensi dell'articolo 30. Valgono in tal caso le disposizioni di cui al summenzionato articolo 30 in merito alle modalità ed ai tempi di nomina della commissione.

5. La lettera di invito può prevedere la facoltà per il Comune di chiedere ulteriori miglioramenti a tutti gli offerenti inizialmente invitati. In ogni caso, durante la procedura negoziata deve essere garantita la parità di trattamento tra tutti gli offerenti, e non è consentito fornire in maniera discriminatoria

informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri.²⁶ Qualora durante la negoziazione alcuni concorrenti formulino offerte o proposte ritenute più vantaggiose per l'amministrazione e aventi caratteristiche parzialmente diverse rispetto a quelle inizialmente descritte nella lettera di invito, l'amministrazione procede a formulare nuovi inviti a tutti i concorrenti inizialmente interpellati sulla base delle caratteristiche come ridefinite.

6. L'aggiudicazione definitiva è proclamata con atto di determinazione del Responsabile proponente.

CAPO VI - ALTRE PROCEDURE

Art. 37 - Affidamento dei servizi dell'allegato IIB dlgs. 163/2006 – Principi generali

1. Per l'aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell'allegato II B al dlgs. 163/2006, (c.d. servizi "sotto osservazione") ed individuati puntualmente nell'elenco allegato al presente regolamento, si osservano le speciali norme di cui al presente titolo, laddove non siano emanate discipline specifiche di settore che prescrivano forme procedurali più rigorose per il loro affidamento.

2. L'aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell'allegato II B al dlgs. 163/2006, avviene in generale nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. Si applicano inoltre le seguenti norme del dlgs. 163/2006:

- articolo 68 (specifiche tecniche),
- articolo 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento).

3. Per l'affidamento dei servizi culturali di cui agli artt. 115 e 117 Dlgs. 42/2004 (codice dei beni

²⁶ Sull'imparzialità da osservare nella fase di negoziazione cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 2/10/2006 n. 5745: "Anche nella conduzione della trattativa privata devono essere osservati i principi generali in materia di procedimenti ad evidenza pubblica. Qualora, in una gara ufficiosa a trattativa privata, una ditta, oltre a presentare un'offerta conforme agli elementi fondamentali della proposta contrattuale, così come indicati nella lettera di invito, abbia anche presentato un'offerta migliorativa, il primo adempimento in capo amministrazione aggiudicatrice è quello di stabilire se tale offerta migliorativa risulti effettivamente tale in ragione delle regole da essa stessa fissate nella lettera d'invito, perché solo nel caso di questa prima valutazione positiva, la offerta migliorativa avrebbe potuto essere oggetto di deliberazione ai fini dell'aggiudicazione della fornitura. Qualora l'offerta ulteriore non possa essere considerata semplicemente un'offerta migliorativa della prima, ma costituisca una nuova offerta, l'amministrazione aggiudicatrice non può limitarsi a una richiesta di "integrazione" della originaria offerta ad una ditta tra quelle invitate sulla scorta dei nuovi elementi, ma deve consentire a tutte le ditte inizialmente invitate di "dialogare" con l'amministrazione, ponendo dunque le imprese concorrenti sullo stesso piano, pena la violazione dei principi fondamentali di par condicio, di pubblicità, di trasparenza, di logicità e di imparzialità che devono presiedere allo svolgimento della gare pubbliche". E, ancora, "Nel caso di trattativa privata, articolata come vera e propria procedura concorrenziale, è illegittimo un provvedimento con il quale la stazione appaltante, sulla scorta di alcune proposte migliorative avanzate da un concorrente ad una gara di appalto, modifica in maniera sostanziale l'offerta economica e progettuale del concorrente stesso, tanto più ove già siano noti i contenuti delle altre offerte, in quanto l'accettazione di nuove e più favorevoli condizioni costituisce manifesta e grave violazione dei principi di trasparenza dell'azione amministrativa e di rispetto della par condicio tra i concorrenti (Consiglio Stato, sez. V, 27 settembre 2004, n. 6302)" (T.A.R. Toscana sez.II 30/5/2006 n. 2572).

culturali) si osservano le forme prescritte in tali disposizioni, eventualmente integrate dalla disciplina regionale, fatta comunque salva la possibilità di non applicare le norme del dlgs. 163/2006 ad eccezione di quelle espressamente richiamate al precedente comma 2.

4. Per l'affidamento dei servizi sociali e assistenziali, si osservano le disposizioni di cui alla L.328/2000, al d.p.c.m. 30.3.2001 e alla disciplina regionale, fatta comunque salva la possibilità di non applicare le norme del dlgs. 163/2006 ad eccezione di quelle espressamente richiamate al precedente comma 2.

5. Per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi, si osservano le disposizioni di cui all'art.90 della L. 289/2002 e della disciplina regionale attuativa.

6. Qualora i servizi da affidare, seppure compresi nell'allegato IIB al dlgs. 163/2006, assumono concretamente natura di servizi pubblici locali a rilevanza economica, vanno osservate le forme di affidamento previste dalla vigente disciplina in materia.

Art. 38 - Affidamento dei servizi dell'allegato IIB dlgs. 163/2006 – Modalità di affidamento ²⁷

1. L'aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell'allegato II B al dlgs. 163/2006 avviene inoltre nel rispetto delle seguenti modalità procedurali:

a) per importi fino ad Euro 20.000 è consentito l'affidamento diretto in economia nel rispetto dei principi di economicità, efficacia e rotazione;

b) per importi superiori ad Euro 20.000 e fino ad Euro 100.000, l'affidamento avviene mediante procedura negoziata previa pubblicazione di avviso all'albo pretorio, sul sito Internet comunale e per estratto su un quotidiano a diffusione provinciale. E' consentito prevedere nell'avviso la facoltà per l'amministrazione di negoziare con un numero non inferiore a cinque operatori e non superiore a dieci ovvero al diverso numero individuato dal responsabile del procedimento, predeterminando i criteri di selezione, di regola basati sulla specifica esperienza maturata con riguardo alla natura del servizio da affidare. In alternativa, è ammessa la procedura negoziata tra almeno cinque operatori da preselezionare con criterio rotativo da un elenco di soggetti idonei già attivato dall'amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità;

c) per importi superiori ad Euro 100.000 ed inferiori alla soglia comunitaria, l'affidamento avviene mediante procedura negoziata previa pubblicazione di avviso all'albo pretorio, sul sito Internet comunale e sui siti Internet nazionali. E' consentito prevedere nell'avviso la facoltà per l'amministrazione di negoziare con un numero non inferiore a cinque operatori e non superiore a dieci ovvero al diverso numero individuato dal responsabile del procedimento, predeterminando i criteri di selezione, di regola basati sulla specifica esperienza maturata con riguardo alla natura del servizio da affidare;

d) per importi pari o superiori alla soglia comunitaria, l'affidamento avviene mediante procedura negoziata previa pubblicazione di avviso all'albo pretorio, sul sito Internet comunale, sui siti Internet

²⁷ La disciplina procedimentale che viene qui proposta tiene conto delle indicazioni contenute nella recente Comunicazione interpretativa della Commissione delle Comunità europee "relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive appalti pubblici", pubblicata nella G.U.U.E. del 1 agosto 2006, n. C 179, riportata nel cd.

nazionali, e sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. E' consentito prevedere nell'avviso la facoltà per l'amministrazione di negoziare con un numero non inferiore a cinque operatori e non superiore a dieci ovvero al diverso numero individuato dal responsabile del procedimento, predeterminando i criteri di selezione, di regola basati sulla specifica esperienza maturata con riguardo alla natura del servizio da affidare.

2. Il termine per la presentazione delle candidature non può di regola, salve motivate ragioni di urgenza, essere inferiore a sette giorni ²⁸ dalla pubblicazione dell'avviso all'albo pretorio. Il termine per la presentazione delle offerte non può di regola, salve motivate ragioni di urgenza, essere inferiore a dieci giorni ²⁹ alla data dell'invio della lettera di invito. In caso di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, il termine per la presentazione delle candidature non può di regola, salve motivate ragioni di urgenza, essere inferiore a venti giorni dalla pubblicazione dell'avviso all'albo pretorio. Il termine per la presentazione delle offerte non può di regola, salve motivate ragioni di urgenza, essere inferiore a venti giorni dalla data dell'invio della lettera di invito. Il termine di presentazione delle offerte deve essere adeguatamente aumentato in relazione alla complessità dell'appalto, alla necessità di predisporre offerte progettuali, ovvero all'eventuale obbligo di sopralluogo o di consultazione di documenti in loco.

Art. 39 - Sponsorizzazioni

1. La sponsorizzazione è il contratto mediante il quale il Comune (sponsee) offre ad un terzo (sponsor), dietro corrispettivo, la possibilità di pubblicizzare nome, logo, marchio o prodotti.

2. Il corrispettivo dovuto dallo sponsor al Comune può consistere in una somma di danaro ovvero nell'esecuzione di lavori o nella fornitura di beni e servizi di vario genere.

3. Il Comune può concludere contratti di sponsorizzazione per migliorare la qualità dei servizi relativi ad attività: a) culturali, sportive e ricreative; b) di promozione turistica; c) di carattere sociale ed assistenziale; d) di promozione del territorio sotto il profilo della salvaguardia ambientale, della manutenzione dei parchi, verde pubblico ed aree pubbliche; e) di valorizzazione del patrimonio Comunale e dell'assetto urbano; f) di progettazione, direzione lavori, realizzazione e collaudo di opere pubbliche, anche di interesse storico culturale; g) e ad ogni altra attività connessa ad un incremento della qualità dei servizi erogati al cittadino o della propria attività amministrativa/contabile.

4. Il contratto di sponsorizzazione, che può avere ad oggetto la realizzazione di una singola manifestazione o può configurarsi come contratto di durata, può essere concluso in via diretta quando la proposta si caratterizzi per unicità o per originalità e non comporti per il proponente il conseguimento di rilevanti vantaggi economici anche indiretti; diversamente si provvederà mediante pubblicazione di apposito avviso o bando. In tale ultimo caso, l'amministrazione può riservarsi di invitare un numero minimo di cinque candidati ³⁰. Ai sensi dell'art. 26 dlgs. 163/2006 si applicano i

²⁸ Viene applicato l'art. 124, c.6, del dlgs. 163/2006 che prevede i termini minimi per l'affidamento di servizi e forniture di importo infracomunitario.

²⁹ Idem.

³⁰ Trova applicazione anche per i contratti di sponsorizzazione, esclusi dall'applicazione del dlgs. 163/2006 ai sensi dell'art. 26, la disposizione di cui al successivo art. 27 (Principi relativi ai contratti esclusi) a tenore del quale, tra l'altro: "1. *L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'applicazione del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento,*

principi del Trattato per la scelta dello sponsor nonché le disposizioni in materia di requisiti soggettivi dei progettisti e degli esecutori del contratto. Le offerte verranno valutate da un'apposita Commissione nominata dal Responsabile preposto al Servizio interno di riferimento.

5. Ai contratti di cui al presente articolo che prevedano l'esecuzione di lavori su beni Comunali, anche sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004, a totale carico della controparte, non si applicano le disposizioni del dlgs. 163/2006, salvo le norme sulla qualificazione dell'esecutore e degli eventuali progettisti.

6. La sponsorizzazione può avere origine da iniziative del Comune, cui deve essere assicurata idonea pubblicità, o dall'iniziativa di soggetti privati.

7. Tutte le iniziative di sponsorizzazione devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto fra attività pubblica e privata e devono essere compatibili e consone con l'immagine del Comune.

8. In ogni caso devono essere definiti i limiti dello sfruttamento dell'immagine a fini pubblicitari, di eventuali diritti di esclusiva, di eventuali benefits, di modalità di utilizzazione del marchio e di presenza del logo dello sponsor sul materiale di propaganda.

Art. 40 **Convenzioni con cooperative sociali, associazioni,** **associazioni di volontariato**³¹

1. Il Comune, anche in deroga alla disciplina di scelta del contraente prevista per i contratti pubblici, può affidare forniture e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi di importo inferiore € 20.000,00, a soggetti, singoli o associati, iscritti in appositi Elenchi predisposti dall' Ente, finalizzati all'inserimento lavorativo di persone anziane o svantaggiate iscritte in apposito elenco.

2. Il Comune, anche in deroga alla disciplina di scelta del contraente prevista per i contratti pubblici, può affidare forniture e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi di importo inferiore alla soglia comunitaria a cooperative sociali di tipo b) di cui alla Legge n. 381/1991 ss.mm., finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate iscritte in apposito albo previsto dalla legge.

3. Qualora sul territorio siano presenti più cooperative sociali in possesso dei requisiti legalmente prescritti ed in relazione ad una medesima attività la scelta del contraente sarà preceduta dalla

trasparenza, proporzionalità. L'affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto".

³¹ Ai sensi dell'art. 52 dlgs. 163/2006 (Appalti riservati): "1. Fatte salve le norme vigenti sulle cooperative sociali e sulle imprese sociali, le stazioni appaltanti possono riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, in relazione a singoli appalti, o in considerazione dell'oggetto di determinati appalti, a laboratori protetti nel rispetto della normativa vigente, o riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando la maggioranza dei lavoratori interessati è composta di disabili i quali, in ragione della natura o della gravità del loro handicap, non possono esercitare un'attività professionale in condizioni normali. Il bando di gara menziona la presente disposizione".

promozione di un confronto concorrenziale ³².

4. Qualora l'importo dell'affidamento sia superiore alla soglia comunitaria è possibile prevedere nel relativo bando di gara l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego di persone svantaggiate ed attraverso l'adozione di programmi di recupero ed inserimento lavorativo ³³.

5. Possono essere stipulate convenzioni con associazioni iscritte in appositi Albi, che dimostrino capacità adeguata per la realizzazione di specifiche attività, nonché per la gestione o cogestione di progetti o programmi, e che siano in grado di cooperare con il Comune, attraverso il concorso attivo all'esercizio delle sue funzioni.

6. Il Comune può altresì stipulare convenzioni con associazioni di volontariato e con associazioni di promozione sociale nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione statale e regionale in materia ³⁴.

7. Del programma delle attività e dei progetti per i quali si intende stipulare le convenzioni con le associazioni di cui ai precedenti commi 4 e 5 deve essere data idonea pubblicità al fine di garantire la massima partecipazione dei soggetti locali interessati. Può procedersi all'affidamento diretto quando nel territorio si registri una sola presenza in grado di attuare adeguatamente l'oggetto della convenzione.

8. Le convenzioni con le associazioni per le finalità previste nel presente articolo possono anche prevedere la concessione o il comodato degli immobili o degli spazi necessari alla realizzazione delle attività di cui trattasi.

Art. 41 – Sistemi telematici di acquisto

1. Il Comune intende promuovere l'utilizzo di strumenti telematici per l'approvvigionamento di beni e servizi che comportano un'applicazione automatizzata ed informatizzata della procedura di selezione del contraente con conseguente automatizzata valutazione delle offerte ed emersione della proposta aggiudicataria.

2. Ai fini di cui al comma 1, nelle gare telematiche vanno adottati sistemi e modalità che assicurino la parità di condizioni dei partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione, nonché delle disposizioni, anche tecniche, di recepimento della normativa comunitaria sulle firme elettroniche e sulla documentazione amministrativa.

3. Le procedure telematiche sono realizzate seguendo i principi di sicurezza fissati dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.

4. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi si esercita con le interrogazioni delle registrazioni di sistema che contengono la documentazione in formato elettronico degli atti della procedura. L'invio al

³² In ordine alla puntuale individuazione ed applicazione della disciplina procedimentale per la scelta della cooperativa da convenzionare è imprescindibile la ricognizione del livello normativo regionale attuativo della disciplina quadro statale di cui alla L.381/1991 ss.mm..

³³ Così prevede il comma 4 dell'art. 5 L.381/1991 ss.mm.

³⁴ Tali forme di convenzionamento sono previste rispettivamente dalla L.266/1991 (organizzazioni di volontariato) e dalla L.383/2000 (associazioni di promozione sociale).

soggetto che vi abbia titolo di copia autentica della documentazione è effettuato dal Comune secondo i principi e le modalità stabilite in tema di documentazione amministrativa. Sono escluse dal diritto di accesso le soluzioni tecniche ed i programmi per elaboratore utilizzati dal Comune o dal gestore del sistema, ove coperti da diritti di privativa intellettuale.

5. Per l'espletamento delle gare telematiche è necessaria la creazione di un apposito sito contenente la documentazione relativa alla procedure stesse, le modalità di svolgimento e le informazioni sul funzionamento del sistema elettronico e telematico.

6. Il sistema utilizzato deve garantire l'integrità delle offerte e la loro consultazione contestuale come avviene per le gare con prezzo in busta chiusa, e assicurare regole chiare e preliminarmente note ai concorrenti abilitati per le gare di tipo dinamico. Il Presidente della Commissione di gara verifica che le registrazioni di sistema consentano di riscontrare l'osservanza dei principi regolatori della gara e ne garantisce la consultazione e l'eventuale riproduzione per l'esercizio del diritto d'accesso.

7. Il Comune intende altresì sviluppare il mercato elettronico inteso come l'insieme delle procedure che consentono alla stessa di effettuare approvvigionamento di beni e servizi direttamente dai cataloghi predisposti da utenti selezionati.

8. Ai fini di cui al comma 7 saranno poste in essere tutte quelle attività che possono consentire l'utilizzo consueto di tale strumento nei limiti stabiliti dalle disposizioni legislative vigenti.

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALIENAZIONI, ACQUISIZIONI E GESTIONE DEL PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE

CAPO I - ALIENAZIONE DI BENI MOBILI

Art. 42 - Alienazione di Beni Mobili

1. Il Comune procede all'alienazione dei beni mobili mediante una delle forme previste dalle disposizioni di cui al titolo II a seconda dell'importanza degli oggetti da alienare e della convenienza economica di seguire l'una o l'altra forma, sulla scorta di apposita stima.

2. Si può procedere all'alienazione dei beni mobili dichiarati "fuori uso" sulla base di apposito verbale, da cui risulti che gli stessi non sono più utilizzabili e per i quali non sia più vantaggiosa la trasformazione per i servizi Comunali.

3. Per i beni mobili quali, ad es. macchinari, auto, ecc., è consentita l'alienazione a ditta fornitrice dello stesso genere, a scomputo del prezzo di acquisto di nuove attrezzature.

4. E' consentita la donazione di beni fuori uso di modico valore ad enti o associazioni senza scopo di lucro. La cessione, se non è obbligatoria altra forma, può essere perfezionata con il verbale di consegna. Le eventuali spese di passaggio di proprietà e di trascrizione nei pubblici registri restano a carico del ricevente.

CAPO II ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI

Art. 43 - Oggetto

1. Gli articoli che seguono disciplinano, ai sensi dell'art. 12 comma 2 della legge n. 127/ 1997, l'alienazione del patrimonio immobiliare del Comune, in deroga alle norme di cui alla legge n. 783/1908 e successive modificazioni nonché al regolamento approvato con R.D. n. 454/1909 e successive modificazioni, nonché alle norme sulla contabilità generale degli Enti Locali, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico contabile.

2. Le procedure previste sono curate dal Settore Lavori Pubblici o Finanziario in collaborazione con l'ufficio di Segreteria.

Art. 44 - Individuazione del Prezzo

1. Il valore base di vendita dell'immobile è determinato con apposita perizia estimativa redatta con riferimento ai valori correnti di mercato per i beni di caratteristiche analoghe, sulla base delle metodologie e delle tecniche estimative più coerenti alla natura del bene da valutare.

2. La perizia estimativa deve tenere in considerazione: a) gli obiettivi e le motivazioni tecniche che hanno portato alla determinazione del valore di mercato dell'immobile; b) la potenziale destinazione d'uso del bene; c) l'ubicazione del bene e la sua consistenza; d) il grado di appetibilità del bene sul mercato; e) il probabile mercato interessato all'acquisizione, configurato in relazione al territorio nazionale, regionale o locale. Tali elementi saranno essenziali al fine di individuare la scelta della procedura di alienazione specifica da utilizzare.

3. Il valore determinato in perizia costituisce il prezzo di riferimento per le alienazioni sul quale saranno effettuate le offerte.

4. A tale prezzo, come sopra determinato, potranno essere aggiunte, a carico dell'aggiudicatario, le spese tecniche sostenute o da sostenere (frazionamento, aggiornamento catastale, costo della perizia estimativa se affidata ad un tecnico esterno).

Art. 45 - Beni Vincolati

1. La vendita di beni vincolati da leggi speciali è preceduta dall'espletamento delle formalità liberatorie del vincolo.
2. Nelle more del rilascio delle autorizzazioni previste dalle norme vigenti potranno essere compiute le procedure previste per il pubblico incanto.

Art. 46 - Vendita di Beni Soggetti a Diritto di Prelazione

1. Quando il bene è gravato da diritto di prelazione, la circostanza deve essere indicata negli avvisi di vendita e l'aggiudicazione dovrà essere notificata nei modi previsti dalle disposizioni in materia.

Art.47 - Procedure di Vendita

1. Alla vendita dei beni immobili si procede mediante: a) procedura aperta; b) procedura negoziata; c) procedura negoziata diretta; d) permuta; in connessione al grado di appetibilità del bene e con la procedura di cui agli articoli seguenti.

Art. 48 - Procedura aperta

1. E' adottato il sistema della procedura aperta quando il potenziale interesse all'acquisto del bene offerto è, per la natura del bene stesso, per la sua potenziale utilizzazione e/o il valore venale, riconducibile ad un mercato vasto, a livello nazionale o internazionale.
2. Al bando di gara pubblicato integralmente all'albo pretorio è data ampia pubblicità mediante i canali ritenuti più idonei, di volta in volta individuati dal Responsabile del Servizio, tenendo conto della effettiva loro penetrazione nel mercato, ai fini di raggiungere tutti i potenziali acquirenti.
3. I canali di pubblicità utilizzabili sono, in via esemplificativa, le edizioni dei bollettini immobiliari o riviste specializzate, i giornali a diffusione nazionale, gli annunci in televisione e con apertura di siti Internet, le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e dell'Unione Europea e nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4. La gara viene effettuata di norma con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi poi con il prezzo a base d'asta indicato nel relativo avviso.
5. La presentazione delle offerte deve avvenire nel rispetto delle formalità previste dal bando mediante servizio postale con raccomandata o altra forma di recapito autorizzato, in modo tale da assicurare il deposito dell'offerta presso l'Ufficio indicato nei termini previsti.

6. Per partecipare alla gara dovrà essere prodotta, insieme all'offerta scritta incondizionata del prezzo in cifre e in lettere, la prova dell'avvenuta costituzione della cauzione provvisoria, pari ad almeno il 5% del valore posto a base della gara e costituita mediante assegno circolare non trasferibile o fidejussione bancaria contenente le clausole di rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale e della sua operatività entro 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta del competente Responsabile dell'Ente.
7. L'apertura delle offerte avviene in seduta pubblica nel modo stabilito nel bando di gara.
8. Delle operazioni di gara viene redatto processo verbale, firmato dai componenti la Commissione di gara, nel quale si dà atto delle offerte pervenute e dell'esclusione delle offerte risultate incomplete e irregolari, enunciandone le motivazioni.
9. L'aggiudicazione è fatta dal Responsabile del Servizio, in sede di gara, all'offerta più conveniente per l'Amministrazione Comunale; in caso di parità si procede in conformità a quanto previsto dall'art. 20.
10. Il prezzo di acquisto potrà essere corrisposto: a) in contanti alla stipula del rogito; b) con una dilazione temporale massima di 1 anno dalla stipula del contratto, con versamento minimo di un anticipo pari al 30% dell'intero prezzo da versarsi al momento del rogito per importi non superiori a Euro 2.500.000,00; c) con una dilazione temporale massima di 18 mesi dalla stipula del contratto, con versamento minimo di un anticipo pari al 20% dell'intero prezzo da versarsi al momento del rogito per importi superiori a Euro 2.500.000,00. Le modalità di cui sopra dovranno essere indicate nel bando di gara.
11. Il pagamento della parte dilazionata del prezzo comprensivo di interessi legali dovrà essere garantito a prima richiesta da apposita fidejussione bancaria o da altra garanzia idonea.
12. La cauzione è sollecitamente svincolata per i concorrenti non aggiudicatari.
13. La cauzione prodotta dal concorrente sarà trattenuta qualora il concorrente aggiudicatario rifiutasse di dare seguito al contratto di compravendita, diversamente avrà carattere di versamento in acconto.

Art. 49 - Procedura negoziata

1. Si procede alla vendita con il sistema della procedura negoziata, in conformità a quanto previsto dall'art. 14, comma 12 dalla legge n. 449/1997, oltre che nei casi in cui l'asta sia risultata infruttuosa, quando la commerciabilità del bene è, per l'ubicazione, la consistenza ed il limitato valore, circoscritta ad una cerchia ristretta di interessati e il suo valore di stima, determinato sulla base del miglior prezzo di mercato, non superi Euro 250.000,00.
2. La trattativa di cui al comma precedente è condotta in modo che tutti i potenziali interessati siano messi al corrente dell'evento. A tal fine si procede alla pubblicazione mediante affissione di manifesti nell'intero territorio del Comune in cui è situato l'immobile.
3. Per quanto riguarda la partecipazione alla trattativa, il termine di presentazione delle offerte, l'eventuale limite di ribasso accettabile, la cauzione, la presidenza della gara e la stipulazione del

contratto valgono le norme richiamate nei precedenti articoli.

Art. 50 - Procedura negoziata Diretta

1. E' ammessa la procedura negoziata diretta anche con un solo soggetto (in casi eccezionali, ai sensi dell'art. 41, n. 6, R.D. n. 827/1924), nelle seguenti ipotesi:

- a) qualora la condizione giuridica e/o quella di fatto del bene da alienare rendano non praticabile o non conveniente per il Comune il ricorso a uno dei sistemi di vendita precedentemente descritti;
- b) quando l'alienazione sia disposta a favore di Enti pubblici;
- c) quando i beni siano alienati a società o consorzi a prevalente partecipazione pubblica per la realizzazione di impianti e servizi pubblici o di pubblico interesse;
- d) qualora per le caratteristiche del bene l'acquisto possa interessare esclusivamente a soggetti determinati;
- e) in caso di permuta di cui al successivo art. 60;
- f) qualora ci si avvalga di operazioni di cartolarizzazione del patrimonio immobiliare.

2. La procedura negoziata diretta è inoltre ammessa anche con più soggetti nei casi in cui sia stata effettuata la procedura aperta e siano state presentate unicamente offerte irregolari o non valide, e comunque nei casi in cui oltre la procedura aperta siano state esperite le procedure di cui all'art. 57. In tali ipotesi il prezzo indicato nella perizia di stima potrà essere diminuito nel corso della trattativa fino ad un massimo del 20% se previsto nel bando.

3. La determinazione del prezzo, oltre a tutte le spese tecniche e di referenza degli atti conseguenti, è accettata per iscritto dall'acquirente nel corso della trattativa.

4. Il prezzo di acquisto potrà essere corrisposto con le stesse modalità di cui al precedente art. 56 commi 10 - 11.

Art. 51 - Offerte per Procura e per Persona da Nominare

1. Sono ammesse offerte per procura ed anche per persona da nominare. La procura deve essere speciale, fatta per atto pubblico o per scrittura privata con firma autenticata da notaio, e sarà unita al verbale d'asta.

2. Allorché le offerte siano presentate o fatte a nome di più persone, queste si intendono solidalmente obbligate.

3. L'offerente per persona da nominare dovrà dichiarare la persona per la quale ha presentato l'offerta e questa dovrà accettare la dichiarazione, o all'atto dell'aggiudicazione firmandone il verbale o, al più tardi, nei tre giorni successivi mediante formale atto di accettazione. In mancanza di ciò l'offerente sarà considerato, a tutti gli effetti legali, come vero ed unico aggiudicatario.

4. In ogni caso, comunque, l'offerente per persona da nominare sarà sempre garante solidale della medesima, anche dopo accettata la dichiarazione.

Art. 52 - Permuta

1. L'organo competente può disporre con motivata deliberazione la permuta di beni immobili con altri di proprietà pubblica e privata o altra utilità, di interesse dell'Amministrazione, sulla base di apposita perizia effettuata dal competente Servizio o da esperto appositamente incaricato, sulla base dei criteri di cui al precedente art. 52, salvo conguaglio in denaro.

CAPO III ACQUISTO DI BENI IMMOBILI

Art. 53 Acquisto di Beni Immobili

1. Gli immobili necessari alle finalità del Comune, accertata la convenienza del prezzo, possono essere oggetto di acquisto sul mercato immobiliare. I beni da acquistare dovranno essere liberi da qualsiasi onere, vincolo e gravame.

2. La valutazione circa la congruità del prezzo deve essere effettuata tramite perizia di stima del Settore Lavori Pubblici o Urbanistica.

3. All'acquisto di beni immobili si procede di norma mediante procedura negoziata nei casi in cui la specificità dell'oggetto del contratto non consenta l'espletamento di una procedura di gara.

4. In tutte le altre ipotesi occorre avviare idonee forme di selezione pubblica, tramite la pubblicazione di un avviso.

5. La proposta di vendita deve contenere l'attestazione del proprietario della libertà del bene da qualsiasi vincolo o peso pregiudizievole, della piena proprietà e disponibilità dello stesso e contenere idonee garanzie al riguardo.

6. E' consentito l'acquisto di edifici e relative pertinenze anche in corso di costruzione. In tal caso il Comune, stipulato il contratto, ha facoltà di anticipare, prima dell'ultimazione dell'opera, quote proporzionali del corrispettivo pattuito solo in ragione dello stato di avanzamento dei lavori; il venditore è tenuto a prestare garanzia fidejussoria, bancaria o assicurativa, a prima richiesta, per un importo non inferiore al doppio delle somme anticipate, a garanzia della restituzione delle stesse, dell'esecuzione dell'opera, del risarcimento del danno in caso di mancato completamento o vizi dell'opera, salva la prova di eventuali maggiori danni.

CAPO IV - USO PARTICOLARE DI BENI DEMANIALI O PATRIMONIALI INDISPONIBILI

Art. 54 - Uso Particolare di Beni Demaniali o Patrimoniali Indisponibili

1. I beni demaniali o patrimoniali indisponibili possono costituire oggetto di concessione amministrativa oppure possono essere assegnati a propria società partecipata o concessionario contestualmente al conferimento della gestione di un servizio pubblico in quanto trattasi di beni strumentali all'erogazione del servizio stesso.

2. Il provvedimento di concessione deve contenere quanto segue:

- a) individuazione esatta del bene oggetto di concessione, modalità di utilizzo e relativa durata;
- b) facoltà di revoca della concessione per ragioni di pubblico interesse;
- c) diritto di controllo da parte del Comune;
- d) condizioni per la buona conservazione del bene e per l'esercizio delle attività per cui l'uso è assentito; il Comune può provvedere all'esecuzione d'ufficio, in danno del concessionario, delle prestazioni non eseguite da questi;
- e) diritti e doveri del concessionario;
- f) ammontare del canone e modalità di versamento della cauzione, se prevista;
- g) passaggio della proprietà degli impianti e delle opere alla scadenza della concessione ovvero restituzione del bene in pristino stato;
- h) sanzione della decadenza;
- i) onere delle spese contrattuali da porsi a carico del concessionario.

3. Ogni eventuale opera realizzata sul bene deve essere preliminarmente autorizzata dal Comune; alla scadenza della concessione le opere costruite sul bene e le relative pertinenze di norma restano acquisite gratuitamente al patrimonio, fatta salva la facoltà del Comune di richiedere la riduzione in pristino del bene dato in concessione.

4. Quando il concessionario è un soggetto pubblico o un Ente o un'Associazione che opera senza fini di lucro e l'uso del bene è effettuato per il perseguimento di finalità istituzionali dell'ente, la concessione può essere effettuata a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso dei consumi e delle spese accessorie.

5. Nel caso che beni di proprietà Comunale vengano attraversati da elettrodotti, linee telefoniche, acquedotti, fognature e altri simili manufatti di pubblico interesse, sia aerei che interrati, il relativo canone annuo di concessione può essere sostituito da una congrua indennità.

CAPO V - LOCAZIONI

Art. 55 - Locazioni da Terzi di Immobili

1. Il Comune può assumere in locazione immobili necessari al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

2. La procedura è curata dal Settore Affari Generali in collaborazione con il Settore U.T. Urbanistica.

3. Di norma il contratto di locazione deriva da procedura negoziata previo esperimento di gara ufficiosa preceduta, ove possibile, da indagine di mercato a meno che non si ritenga opportuno, attesa l'importanza od il valore del contratto, ricorrere al pubblico incanto o ad altre forme che garantiscano adeguata pubblicità.

4. Si potrà prescindere dalla gara ufficiosa, considerata la specificità dell'oggetto del contratto, in corrispondenza delle finalità da perseguire.

5. Il canone del bene da locare deve essere valutato nella sua congruità.

Art. 56 - Locazioni a Terzi di Immobili

1. La locazione di immobili del patrimonio disponibile del Comune ha luogo con le modalità di cui al comma 1 del precedente articolo.

2. In taluni casi, in considerazione di particolari ragioni di interesse pubblico legate a circostanze oggettive o alle caratteristiche dei contraenti, il contratto di locazione può essere stipulato con soggetto individuato in modo diretto. In questo caso, deve essere data idonea motivazione del mancato ricorso alla procedura concorrenziale.

3. Alla scadenza del contratto di locazione è espressamente escluso il rinnovo tacito. Il contratto sarà rinegoziato con il conduttore purché questi risulti essere in regola con il pagamento dei canoni e dei relativi oneri accessori ed accetti le nuove condizioni determinate dall'Amministrazione Comunale.

4. I beni indicati nel comma 1 possono essere dati a titolo gratuito in comodato od in uso ad enti pubblici o ad associazioni senza fini di lucro che perseguono finalità statutarie di interesse collettivo e generale.

TITOLO IV

LA SERIE NEGOZIALE

CAPO I - LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Art. 57 - Competenza alla stipula

1. Il contratto è sottoscritto dal Responsabile proponente di cui all'articolo 4, comma 1 del presente regolamento. In caso di assenza od impedimento, competente alla stipula è il Responsabile che lo sostituisce così come individuato nel provvedimento presidenziale di conferimento dell'incarico di direzione ai sensi di quanto previsto dal vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e

dei servizi. Il Responsabile sottoscrittore stesso ha facoltà di apportarvi eventuali modifiche o integrazioni, di legge, di stile, di dettaglio, o che siano del caso, purché non alterino la sostanza della volontà espressa con il provvedimento presupposto del contratto stesso.

2. Il Responsabile di cui al comma 1 è responsabile delle disposizioni negoziali sottoscritte e della corretta esecuzione del contratto. A tal fine lo stesso deve sovrintendere, promuovere e svolgere tutte le attività all'uopo necessarie.

3. Il Responsabile che sottoscrive il contratto deve dichiarare ai sensi dell'art.26,c.3bis L.488/1999 e dell'art.47 DPR 445/2000 la conformità ai parametri prezzo-qualità di beni e servizi comparabili con quelli oggetto di acquisizione in economia, previsti in convenzioni Consip attive al momento dell'avvio della procedura di acquisizione³⁵. In caso di assenza di convenzioni Consip la dichiarazione non è necessaria; al fine di dimostrare tale circostanza, il responsabile della procedura di acquisizione in economia acquisisce l'elenco delle convenzioni Consip attive mediante stampa della relativa pagina dal sito www.acquistinretepa.it alla data di avvio della procedura. In caso di stipulazione in forma pubblico-amministrativa il Responsabile rende la predetta dichiarazione innanzi al Segretario rogante che la incorpora nell'atto. In caso di stipulazione in forma di scrittura privata, la dichiarazione è allegata al contratto.

4. I Responsabili devono astenersi dalla conclusione di contratti quando si trovino in conflitto di interessi con il Comune, quando siano legati da un rapporto di parentela o affinità fino al 4° grado con l'altro contraente, e, comunque, quando non si trovino in condizione tale da assicurare imparzialità nell'esecuzione rispetto alla controparte.

Art. 58 - Modalità di stipula

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 49 del presente regolamento in relazione ai contratti relativi a beni e servizi in economia, le modalità di stipulazione dei contratti, da indicarsi nella determinazione a contrattare, sono le seguenti:

- forma pubblica amministrativa od atto pubblico notarile quando il contratto deriva da procedure aperte, ristrette o quando ciò è richiesto dalla legge in considerazione della particolare natura del contratto;
- scrittura privata quando il contratto deriva da procedure negoziate. In tal caso, qualora l'importo del contratto sia inferiore a Euro 50.000,00, la scrittura privata può assumere una delle seguenti forme: a) sottoscrizione per accettazione in calce al capitolato o al disciplinare; b) sottoscrizione da parte dell'aggiudicatario della determinazione dirigenziale di affidamento la quale dovrà contenere gli

³⁵ Si riportano di seguito i commi 3 e 3bis dell'art.26 della L.488/1999:

“3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma e' causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto.

3-bis. I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3”.

elementi essenziali del contratto; c) atto separato di obbligazione costituito da lettera-offerta, sottoscritta dall'aggiudicatario ed accettata dal Comune o mediante scambio di corrispondenza tra proposta ed accettazione secondo gli usi del commercio, ai sensi dell'art. 1326 del Codice Civile.

2. Nelle scritture private di importo superiore a Euro 50.000,00, può procedersi all'autenticazione delle firme dei contraenti da parte del Segretario Generale del Comune, qualora ciò sia stato indicato nel provvedimento di aggiudicazione.

3. E' altresì ammessa la stipulazione con firma digitale quando si verificano le condizioni stabilite dalla normativa vigente.

4. Competente alla rogazione dei contratti da stipularsi in forma pubblica amministrativa ed all'autenticazione delle sottoscrizioni nelle scritture private è il Segretario Generale del Comune.

5. E' fatta salva la possibilità di demandare l'attività di rogito ad un notaio in relazione a particolari tipologie contrattuali quali compravendite immobiliari, costituzione, modificazione o trasferimento di diritti reali di godimento.

6. In caso di assenza od impedimento del Segretario Generale alla rogazione dei contratti ed all'autenticazione delle sottoscrizioni provvede chi legalmente lo sostituisce.

Art. 59 - Adempimenti per la stipulazione dei contratti

1. La stipulazione dei contratti in forma pubblica amministrativa o di scrittura privata, fatto salvo quanto previsto al comma 4, è curata dal Settore Affari Generali ufficio Segreteria.

2. Ai fini di cui al precedente comma dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione da parte del Responsabile competente come delineato al precedente articolo 10, il Settore Affari Generali ufficio Segreteria, intendendo esperite tutte le verifiche antecedenti all'aggiudicazione definitiva, pone in essere gli atti necessari e legalmente previsti per addivenire alla stipulazione contrattuale, cura la stesura effettiva del contratto allegando i documenti che il Responsabile preposto alla sottoscrizione ritiene opportuno allegare ed, in accordo con le parti contraenti e con il Segretario Generale, fissa il giorno in cui dovrà procedersi alla sottoscrizione del contratto.

3. Se l'aggiudicatario non si presenta alla stipulazione del contratto nel termine essenziale, salvo fatti giustificabili e dimostrabili che devono essere comunicati con la massima sollecitudine, decade dall'aggiudicazione o dall'assegnazione. In tal caso si provvede ad incamerare la cauzione provvisoria, quando richiesta e a darne comunicazione all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici. L'aggiudicazione al concorrente secondo in graduatoria si intende estesa ad ogni gara anche diversa da quelle di appalto per lavori pubblici. In ogni caso la mancata adesione alla stipulazione per motivi ascrivibili alla controparte e non giustificabili, dal Comune la facoltà di escludere il soggetto dalle successive procedure di assegnazione contrattuale.

4. Quando il contratto derivante da procedura negoziata è stipulato mediante sottoscrizione per accettazione in calce al capitolato o al disciplinare, mediante sottoscrizione da parte dell'aggiudicatario della determinazione dirigenziale di affidamento, mediante atto separato di obbligazione o mediante

scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio la relativa stipulazione è curata dal Servizio proponente.

Art. 60 - Spese contrattuali

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto sono a carico dei contraenti con il Comune, salvo che la legge o la determinazione a contrattare non dispongano diversamente.
2. All'attività di rogito del Segretario Comunale si ricollega l'applicazione dei diritti di segreteria (o di rogito).
3. I contratti conclusi in forma pubblica amministrativa o tramite scrittura privata autenticata sono assoggettati all'applicazione dei diritti di segreteria nei casi e per gli importi stabiliti dalla legge e secondo le norme del presente regolamento.
4. L'accertamento dei diritti di cui al comma precedente e la determinazione del relativo ammontare, come pure l'importo delle spese contrattuali, compete all'Unità Organizzativa preposta del Servizio Contratti, Appalti e Patrimonio o struttura organizzativa corrispondente.
5. Il versamento delle spese e dei diritti, nell'ammontare complessivo come sopra determinato, è effettuato prima della stipulazione presso la tesoreria Comunale.
6. Per i contratti di durata pluriennale, i diritti di segreteria devono commisurarsi all'importo complessivo dei contratti stessi.

Art. 61 - Repertorio e custodia dei contratti

1. Presso il Settore Affari Generali ufficio Segreteria è custodito il repertorio generale dei contratti del Comune in cui vengono inseriti in ordine cronologico tutti i contratti predisposti dall'Unità Organizzativa stessa sia stipulati in forma pubblica amministrativa che per scrittura privata autenticata o per scrittura privata non autenticata. Il contratto una volta inserito a repertorio assume un numero progressivo identificativo.
2. Non sono soggetti a repertoriazione le convenzioni e gli accordi di programma con altri Enti i cui originali sono conservati dal Servizio Affari Generali ed Istituzionali o struttura organizzativa corrispondente.
3. Responsabile della tenuta del repertorio e della custodia degli originali dei contratti è il Segretario Generale che si avvale, a tal fine, dell'Unità Organizzativa preposta. I contratti sono periodicamente rilegati in appositi fascicoli in ordine cronologico.
4. Ogni servizio Comunale cura la raccolta dei contratti conclusi autonomamente e stipulati in una delle forme di cui al precedente articolo 66, comma 1, lettere a), b), c) compresi quelli derivanti da acquisizioni in economia. I contratti vengono inseriti in tale raccolta con numerazione progressiva e con l'indicazione dei dati essenziali quali data, generalità del contraente, oggetto, tipologia, valore e durata del contratto.

5. La disciplina di cui al precedente comma si intende estesa anche ai contratti relativi a lavori in economia già disciplinati da apposito regolamento Comunale.

6. Entro il 31 gennaio di ogni anno i servizi Comunali devono comunicare al Settore Affari Generali ufficio Segreteria i contratti conclusi autonomamente per lavori, servizi, forniture e trasporti, in appalto o in economia, affidati nell'anno precedente e di importo lordo pari o superiore a Euro 10.329,14. Le comunicazioni devono essere effettuate tramite l'inoltro del modello "C" di cui ai Decreti Ministero delle Finanze 6/5/1994 e 18/3/1999. Il Settore Affari Generali ufficio Segreteria cura la trasmissione informatizzata all'Anagrafe Tributaria entro il termine previsto dalla norma, unitamente ai contratti di competenza dell'Unità Organizzativa stessa, riferiti alle medesime tipologie e valore iscritti nel Repertorio e non inoltrati all'Agenzia delle Entrate per l'assolvimento dell'imposta di registro.

Art. 62 - Originali e copia del contratto

1. Il contratto è predisposto di regola in un solo originale, a meno che le parti contraenti non abbiano fatto preventiva richiesta di formazione di più originali. Quando il contratto è soggetto a registrazione può procedersi alla stesura di un doppio originale³⁶.

2. Il Settore Affari Generali ufficio Segreteria provvede ad inoltrare copia del contratto, con gli estremi di repertoriatura e registrazione alla parte contraente ed al Servizio competente alla gestione del contratto, nonché ad altri uffici interessati per gli adempimenti di competenza.

Art. 63 - Registrazione del contratto

1. Sono soggetti a registrazione i contratti di cui alla parte 1^a della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986 nei modi e nei tempi legalmente previsti. Sono quindi soggetti a registrazione tutti i contratti redatti in forma pubblico- amministrativa o per scrittura privata autenticata.

2. I contratti stipulati per scrittura privata e non rientranti nelle tipologie di cui alla parte 1^a della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986 sono soggetti alla registrazione solo in caso d'uso.

³⁶ Ai sensi dell'art.36 L.340/2000:

"1. Salvo autorizzazione o ordine della competente autorità giudiziaria e salvo quanto disposto dal titolo VI, capo I, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è fatto divieto ai notai ed ai pubblici ufficiali depositari di atti pubblici e scritture private autentiche di asportare anche temporaneamente tali atti e documenti dai locali ove gli stessi sono conservati o archiviati.

2. In tutti quei casi in cui è prevista a qualsiasi fine la produzione in originale dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, il relativo obbligo si intende adempiuto, salvo specifico ordine della competente autorità giudiziaria, mediante produzione di copia certificata conforme dal pubblico ufficiale depositario.

3. Le annotazioni, gli estremi di protocollo e registrazione, le quietanze ed ogni altra formalità da annotarsi a margine degli atti pubblici e delle scritture private autentiche a cura degli uffici finanziari e della pubblica amministrazione in genere sono eseguite sui documenti stessi dal pubblico ufficiale depositario, sulla base di idoneo documento scritto emesso dalla competente amministrazione cui l'originale avrebbe dovuto essere prodotto in base alla normativa previgente.

4. Il Ministro della giustizia e il Ministro delle finanze possono in qualsiasi momento disporre atti di ispezione e controllo, senza preavviso, per verificare la conformità agli originali delle copie di atti pubblici e scritture private.

5. È abrogata ogni norma in contrasto con tale disposizione".

Art. 64 - Revisione prezzi - Rinnovo e Proroghe contrattuali

1. Nei contratti di durata ad esecuzione periodica o continuata è inserita la clausola di revisione di cui all'art. 115 dlgs. 163/2006, che deve essere operata sulla base dell'istruttoria effettuata dal Dirigente responsabile dell'esecuzione del contratto.

2. Nei limiti stabiliti dalla l. 62/2005 (legge comunitaria 2004), è possibile rinnovare i contratti stipulati per forniture di beni e servizi, per una sola volta, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) indicare la facoltà del rinnovo nel bando di gara e nel contratto, e quantificare il relativo importo presunto nel valore complessivo dell'appalto ai sensi dell'art. 29 dlgs. 163/2006.
- b) accertare l'idoneità del contraente a soddisfare pienamente l'interesse pubblico specifico sotteso al contratto e dunque l'opportunità di proseguire il rapporto contrattuale;
- c) procedere ad una verifica di mercato che dimostri l'effettiva convenienza, la quale non consegue automaticamente al rinnovo alle medesime condizioni del contratto in scadenza;
- d) procedere alla negoziazione delle condizioni economiche del contratto al fine di conseguire economie o accertare la predetta convenienza;
- e) provvedere al rinnovo con atto determinativo (fatte salve le eventuali competenze del Consiglio Comunale) entro tre mesi dalla scadenza, ovvero comunicare al contraente entro lo stesso termine la decisione di non procedere alla rinnovazione³⁷.

3. In attesa dell'esito della nuova gara il contratto in scadenza può essere prorogato per il tempo strettamente necessario³⁸.

4. Alle variazioni ed estensioni di cui al presente articolo, consegue la stipulazione di un contratto aggiuntivo. Per le prestazioni aggiuntive ad un contratto principale, che formano oggetto di separato atto, va richiesta la cauzione definitiva nella stessa percentuale di quella costituita per il contratto principale; l'eventuale esonero, richiesto dal Responsabile dell'esecuzione del contratto, deve essere motivato.

CAPO II - LA GESTIONE DEL CONTRATTO

³⁷ Cf.r Consiglio di Stato, sez.V, sent. 28/2/2006 n. 868 per il quale “... Deve ritenersi, peraltro, che tale obbligo di comunicazione sussista e nello stesso termine, a maggior ragione, quando si tratti di rendere nota la volontà contraria. Se è vero, infatti, che, sancendo il divieto di rinnovo tacito, la norma rafforza la previsione dello scioglimento del rapporto contrattuale alla scadenza prestabilita, la stessa norma, tuttavia, non esclude totalmente l'eventualità del rinnovo, che rimette alla valutazione discrezionale dell'Amministrazione in presenza dei presupposti di legge. L'attribuzione di siffatta facoltà, pertanto, alimenta nella controparte privata un'aspettativa suscettibile di tutela attraverso il sindacato di legittimità sull'accertamento e sulla valutazione dei presupposti della decisione amministrativa. Di qui l'obbligo dell'Amministrazione di tempestiva informazione dell'imprenditore titolare del rapporto in corso anche nel caso di risoluzione negativa, a tutela dell'interesse configurabile in capo a costui di essere messo in condizione di conoscere in tempo utile l'intendimento dell'Amministrazione ed organizzare adeguatamente le sue risorse in vista dell'ormai sicuro scioglimento del rapporto contrattuale. Si tratta, del resto, di obbligo che, nel rispetto dei principi di imparzialità e buona amministrazione (art. 97 Cost), s'inquadra nel più ampio dovere dell'Amministrazione di clare loqui e di correttezza nell'ambito dei rapporti intersoggettivi, specialmente quando questi abbiano contenuto patrimoniale”.

³⁸ Si tratta della c.d “proroga tecnica” ritenuta generalmente ammissibile dalla giurisprudenza laddove sussistano esigenze di continuità nella prestazione del servizio nelle more di svolgimento delle procedure di scelta del contraente non definite anteriormente alla scadenza del contratto.

Art. 65 - Responsabilità della esecuzione del contratto

1. Il Responsabile sottoscrittore del contratto è responsabile della gestione dinamica dello stesso salvo i casi in cui la stessa sia demandata ad altri Responsabili sulla base delle specifiche competenze come individuate dal regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e dal PEG/PDO. Ciò implica la vigilanza sul regolare adempimento delle obbligazioni assunte dalla controparte e l'obbligo di attivare, qualora se ne realizzino i presupposti, tutte le sanzioni previste nel contratto stesso.
2. La vigilanza è tesa anche ad evitare il verificarsi di ritardi che possano generare interessi passivi od altri danni per il Comune.
3. Ai fini di cui ai commi che precedono possono essere disposti in qualsiasi momento controlli volti ad accertare il rispetto delle disposizioni dei capitolati o delle prescrizioni nell'espletamento delle attività contrattualmente pattuite nonché prove di funzionamento e di accertamento sulla qualità dei materiali impiegati.
4. Il Responsabile dell'esecuzione del contratto può esonerare l'appaltatore di lavori pubblici dalla costituzione della fideiussione a garanzia del saldo di cui all'art. 102 del D.P.R. 554/1999, qualora l'importo garantito, quantificato in applicazione dei criteri normativi di computo, risulti modesto e la costituzione della garanzia appaia un appesantimento non necessario.

Art. 66 - Consegna in pendenza di stipulazione

1. Dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione, nelle more della stipulazione contrattuale, può procedersi, ai sensi di legge, alla consegna in via d'urgenza dei lavori.
2. Almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori l'appaltatore deve provvedere al deposito della cauzione di cui all'art. 30, comma 3 della Legge n. 109/1994. L'onere della relativa richiesta grava sul soggetto incaricato di procedere alla consegna dei lavori.
3. Si può procedere alla consegna in via d'urgenza ed in pendenza della stipulazione del contratto anche per le altre tipologie di prestazioni, quando l'urgenza sia tale da non consentire l'attesa del tempo necessario per la stipula.
4. Il verbale di consegna anticipata unitamente a copia della polizza di cui all'articolo 30, comma 3 della Legge n. 109/1994 devono essere immediatamente trasmessi al Settore Affari Generali ufficio Segreteria nei casi in cui questi provveda alla stipulazione del contratto onde permettere l'inserimento degli estremi nel contratto.
5. Indipendentemente da quanto disposto nei precedenti commi, il contratto costituisce titolo necessario per il pagamento delle prestazioni dovute per cui non si potrà procedere a liquidazione del corrispettivo pattuito sino a che non sia intervenuta la stipulazione contrattuale.

Art. 67 - Contratti aggiuntivi

1. Sono ammesse, nei limiti previsti dall'art. 57, c.5, lett.a) dlgs. 163/2006 e dall'art. 125, c.10. lett.b)

dlgs. 163/2006, modifiche contrattuali ad integrazione del contratto se ritenute necessarie per la funzionalità della prestazione. Per l'integrazione di contratto e per l'affidamento di prestazioni complementari o di completamento, si provvederà alla stipulazione di un contratto aggiuntivo a quello principale. Il contratto aggiuntivo, che deve essere preceduto da apposita determinazione a contrattare, deve essere stipulato nella stessa forma del contratto principale.

2. L'appaltatore ha l'obbligo di accettare un aumento od una diminuzione sull'ammontare quantitativo dell'intera prestazione fino alla concorrenza di un quinto del prezzo pattuito, alle stesse condizioni del contratto. Nel caso di contratto-aperto le variazioni possibili a cui l'appaltatore dovrà obbligatoriamente sottostare potranno superare il quinto d'obbligo nel limite comunque massimo del 50% dell'importo previsto.

Art. 68 - Divieto di cessione del contratto – Vicende soggettive dell'esecutore

1. Il contratto d'appalto e quello di forniture non possono essere ceduti, a pena di nullità.

2. Non è considerata cessione di contratto la novazione soggettiva del contraente quando trattasi di cambiamenti ininfluenti ai fini dell'esecuzione del contratto a giudizio dell'Amministrazione.

3. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti del comune fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal dlgs. 163/2006. Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui sopra senza che sia intervenuta opposizione, i predetti atti producono, nei confronti del Comune, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

4. Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223³⁹.

Art. 69 - Inadempimento contrattuale

³⁹ I commi 3 e 4 riproducono la formulazione dell'art. 116 dlgs. 163/2006.

1. Il Responsabile della gestione del contratto valuta la rilevanza dell'inadempimento contrattuale del contraente, avuto riguardo all'interesse dell'Ente.
2. Se l'inadempimento rientra nei casi previsti nella pattuizione fra le parti, il Responsabile di cui al comma 1 ha l'obbligo di applicare direttamente le clausole sanzionatorie.
3. Gli inadempimenti non previsti dal contratto e di gravità minore, tali da non comportare l'azione di risoluzione contrattuale, come i ritardi, le indiscipline, le cattive esecuzioni delle prestazioni, comportano l'adozione da parte del Responsabile summenzionato di provvedimenti discrezionali nei limiti della disciplina contrattuale convenuta.
4. In caso di inadempimento grave che comprometta l'esito finale del contratto, il Dirigente responsabile dell'esecuzione del contratto, dopo aver invitato il privato ad adempiere e nel caso questi persista nel comportamento inadempiente, provvede agli atti necessari per ottenere la risoluzione immediata del contratto, salvo il caso di risoluzione espressa.
5. Costituiscono cause di risoluzione del contratto ai sensi del precedente comma:
 - il venire meno dei requisiti di affidamento previsti dalla normativa vigente o dai documenti di gara o di contratto;
 - la manifesta incapacità o inadeguatezza esecutiva, quale: insufficienza nel numero e/o nella qualificazione del personale impiegato, indisponibilità della strumentazione specialistica necessaria, evidente carenza di know how o di altro necessario;
 - il rallentamento della prestazione senza giustificato motivo, in misura significativa e tale da pregiudicare comunque la realizzazione dell'intervento nel termine previsto dal contratto;
 - ogni altra causa specificatamente indicata nei documenti contrattuali o prevista dalla norma.
6. La risoluzione del contratto per inadempimento della controparte comporta l'incameramento da parte del Comune della cauzione definitiva prestata a garanzia della perfetta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, salvo il diritto del Comune al risarcimento di ulteriori danni.

Art. 70 - Collaudo - Regolare esecuzione

1. Le prestazioni oggetto di contratto sono soggette a collaudo da effettuarsi nei termini e modi previsti dalla normativa vigente e dai relativi capitolati speciali d'appalto.
2. Nel caso di lavori di importo sino a 500.000 euro il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di euro, è in facoltà del Responsabile sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione⁴⁰ a meno che nel provvedimento di approvazione del progetto esecutivo non vi sia specifica previsione del collaudo oppure si renda necessario procedere al collaudo in relazione alla particolare complessità dell'opera o alle difficoltà esecutive emerse nel corso dell'intervento. Il certificato di regolare esecuzione è approvato con determinazione dirigenziale.
3. Per le forniture che non presentano particolare contenuto tecnico, il collaudo può essere sostituito da un attestato di conformità all'ordinazione, rilasciato dal Responsabile del Settore che ha richiesto la

⁴⁰ Così prevede l'art. 141 dlgs. 163/2006.

fornitura. Nel caso di vizi occulti o differenze quantitative, essi devono essere contestati per iscritto al fornitore dal Responsabile dell'esecuzione del contratto, che ha la responsabilità della gestione della relativa controversia fino alla sua composizione o alla sua trasposizione in sede giudiziale.

4. Per le prestazioni di beni e servizi aventi carattere continuativo il collaudo consiste nell'accertamento periodico del corretto adempimento delle prestazioni medesime.

5. Dopo l'approvazione del certificato di collaudo, il Responsabile della gestione del contratto provvede allo svincolo della cauzione, se necessario.

Art. 71 - Penali

1. Facendo salva la possibilità di richiedere danni ulteriori, devono essere sempre previste nei contratti clausole penali per i ritardi nell'adempimento e per ogni altra ipotesi di inadempimento contrattuale.

2. La penale va determinata, in ammontare fisso o in percentuale rispetto all'importo contrattuale, in ragione dell'importanza della prestazione e della rilevanza dell'esecuzione.

3. L'applicazione della penale deve essere di regola preceduta dalla contestazione scritta dell'addebito con assegnazione di un termine per la presentazione di controdeduzioni non inferiore a cinque giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione.

Art. 72 - Controversie

1. La risoluzione delle controversie è rimessa ad arbitri solo nei casi in cui ciò sia espressamente previsto nel capitolato, nel disciplinare o nel contratto. In caso contrario deve intendersi esclusa la competenza arbitrale.

2. Qualora sia previsto il ricorso ad arbitri gli stessi sono chiamati ad operare secondo diritto e non quali amichevoli compositori.

3. Fatta salva la disciplina normativa in materia di arbitrato in tema di lavori pubblici, di norma l'arbitro è unico e nominato su accordo delle parti o, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Pesaro. Per contratti di particolare importanza è possibile prevedere un collegio arbitrale composto da non più di cinque membri scelti, con esclusione del Presidente, per metà dal Comune e per metà dalla controparte. Il Presidente è nominato d'intesa tra le parti; in caso di mancato accordo è nominato dal Presidente del Tribunale di Pesaro.

4. In alternativa a quanto stabilito al comma 3, ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione validità ed efficacia del contratto può essere oggetto, se indicato nei documenti di cui al comma 1, di un tentativo di conciliazione in base alla procedura prevista dalla Camera di Conciliazione di-..... presso la C.C.I.A.A. di Pesaro secondo il Regolamento vigente al momento dell'avvio della procedura. Qualora la controversia non sia definita tramite conciliazione, sarà deferita alla decisione di un arbitro o collegio arbitrale la cui nomina sarà effettuata secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di-..... presso la C.C.I.A.A. di

5. Foro territoriale competente per tutte le controversie che potranno verificarsi tra il Comune e la controparte è quello di Pesaro, salvo i casi in cui la competenza territoriale sia inderogabilmente devoluta ad altro giudice da una legge, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 28 C.P.C.

TITOLO V

DIPOSIZIONI FINALI

Art. 73 - Disposizioni di coordinamento

1. Quanto è previsto dal presente Regolamento per una singola figura di contratto o procedimento è da ritenersi estensibile alle altre, in quanto compatibile.
2. Quanto previsto per i casi ed i limiti di tipo superiore può essere utilizzato anche per il livello di grado inferiore.
3. Quando nel presente Regolamento e nei Regolamenti collegati è indicato un preciso soggetto, è inteso anche chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento o chi ne assume le funzioni, secondo le norme organizzative vigenti.
4. Tutti gli importi indicati nel presente regolamento, se non diversamente stabilito, devono intendersi al netto degli oneri fiscali e previdenziali a carico del Comune.
5. Le norme del presente Regolamento hanno efficacia applicativa fino all'emanazione di leggi comunitarie, statali, regionali o atti aventi valore ed efficacia normativa a carattere generale, che disciplinino diversamente la materia in oggetto.

Art.74 - Abrogazioni

1. E' abrogato il precedente "Regolamento dei Contratti" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 27/01/1992.

ALLEGATO I
ELENCO SERVIZI ALLEGATO IIB AL DLGS. 163/2006

CAT. 17. SERVIZI ALBERGHIERI E DI RISTORAZIONE

55000000-0 Servizi alberghieri e di ristorazione
55100000-1 Servizi alberghieri
55200000-2 Campeggi ed altre sistemazioni non alberghiere
55210000-5 Servizi di alloggio in ostelli della gioventù
55220000-8 Servizi di alloggio in campeggi
55221000-5 Servizi di alloggio in aree per roulotte
55240000-4 Servizi di centri di vacanza e case di villeggiatura
55241000-1 Servizi di centri di vacanza
55242000-8 Servizi di case di villeggiatura
55243000-5 Servizi di colonie per bambini
55250000-7 Servizi di affitto di alloggi per soggiorni di breve durata
55260000-0 Servizi di vagone letto
55270000-3 Servizi prestati da pensioni
55300000-3 Servizi di ristorazione e di distribuzione pasti
55310000-6 Servizi di ristorazione con cameriere
55311000-3 Servizi di ristorazione con cameriere in ristoranti per clientela ristretta
55312000-0 Servizi di ristorazione con cameriere per clientela non ristretta
55320000-9 Servizi di distribuzione pasti
55321000-6 Servizi di preparazione pasti
55322000-3 Servizi di cottura pasti
55330000-2 Servizi di caffetteria
55400000-4 Servizi di mescita di bevande
55410000-7 Servizi di gestione bar
55500000-5 Servizi di mensa e servizi di catering
55510000-8 Servizi di mensa
55511000-5 Servizi di mensa ed altri servizi di caffetteria per clientela ristretta
55512000-2 Servizi di gestione mensa
55520000-1 Servizi di catering
55521000-8 Servizi di ristorazione a domicilio
55521100-9 Servizi di fornitura pasti a domicilio
55521200-0 Servizio di fornitura pasti
55522000-5 Servizi di catering per imprese di trasporto
55523000-2 Servizi di catering per altre imprese o altre istituzioni
55523100-3 Servizi di mensa scolastica
55524000-9 Servizi di ristorazione scolastica

CAT 18. SERVIZI DI TRASPORTO PER FERROVIA

60111000-9 Trasporto ferroviario di passeggeri
60121000-2 Trasporto ferroviario di merci
60121100-3 Trasporto ferroviario di merci surgelate o refrigerate

60121200-4 Trasporto ferroviario di prodotti petroliferi
60121300-5 Trasporto ferroviario di liquidi o gas
60121400-6 Trasporto ferroviario di merci in container
60121500-7 Trasporto ferroviario di posta
60121600-8 Trasporto ferroviario di merci solide alla rinfusa

CAT 19. SERVIZI DI TRASPORTO PER VIA D'ACQUA

61000000-5 Trasporti e servizi affini per via d'acqua
61100000-6 Trasporto di passeggeri per via d'acqua
61110000-9 Servizi di trasporto su traghetti
61200000-7 Servizi di trasporto di merci per via d'acqua
61210000-0 Trasporto per via d'acqua di merci refrigerate
61220000-3 Trasporto per via d'acqua di petrolio greggio
61230000-6 Trasporto per via d'acqua di merci alla rinfusa
61240000-9 Trasporto per via d'acqua di merci in container
61250000-2 Trasporto per via d'acqua di posta
61300000-8 Servizi di imbarcazioni per la posa di cavi
61400000-9 Trasporti marittimi
61500000-0 Noleggio di mezzi di trasporto per via d'acqua con equipaggio
61510000-3 Noleggio di imbarcazioni con equipaggio
61511000-0 Noleggio di imbarcazioni con equipaggio per la navigazione marittima
61512000-7 Locazione di imbarcazioni per la navigazione su vie d'acqua interne con equipaggio
61513000-4 Servizi di imbarcazioni antinquinamento
61514000-1 Servizi di navi per carichi pesanti
61515000-8 Servizi di battelli ausiliari
61516000-5 Servizi di imbarcazioni per rifornimento a mare
61530000-9 Noleggio di barche con equipaggio
63370000-3 Servizi di rimorchio e spinta di navi
63371000-0 Servizi di rimorchio navi
63372000-7 Servizi di spinta navi

CAT 20. SERVIZI DI SUPPORTO E SUSSIDIARI PER IL SETTORE DEI TRASPORTI

62400000-6 Servizi aerei e affini
62410000-9 Servizi di irrorazione aerea
62420000-2 Servizi aerei di lotta antincendio
62430000-5 Servizi di salvataggio aereo
62440000-8 Servizi di gestione aeromobili
62441000-5 Servizi di pilotaggio
62450000-1 Servizi aerei operativi
63000000-9 Servizi di supporto e ausiliari nel campo dei trasporti; servizi di agenzie di viaggio
63100000-0 Servizi di movimentazione, magazzinaggio e servizi affini
63110000-3 Servizi di movimentazione e magazzinaggio
63111000-0 Servizi di movimentazione container
63112000-7 Servizi di movimentazione bagagli
63112100-8 Servizi di movimentazione bagagli di passeggeri

63112110-1 Servizi di raccolta bagagli
63120000-6 Servizi di magazzinaggio e deposito merci
63121000-3 Servizi di stoccaggio e recupero
63121100-4 Servizi di magazzinaggio
63121110-7 Servizi di deposito di gas
63122000-0 Servizi di deposito
63200000-1 Servizi di supporto al trasporto terrestre
63210000-4 Servizi di supporto al trasporto ferroviario
63220000-7 Servizi di supporto al trasporto stradale
63221000-4 Servizi di stazioni autobus
63222000-1 Servizi di gestione autostradale
63222100-2 Servizi di pedaggio autostradale
63223000-8 Servizi di gestione ponti e gallerie
63223100-9 Servizi di gestione ponti
63223110-2 Servizi di pedaggio per ponti
63223200-0 Servizi di gestione gallerie
63223210-3 Servizi di pedaggio per gallerie
63224000-5 Servizi di stazionamento
63225000-2 Servizi di pese a ponte
63226000-9 Servizi di veicoli di rifornimento
63300000-2 Servizi di supporto ai trasporti per via d'acqua
63310000-5 Servizi di gestione di porti e idrovie e servizi affini
63311000-2 Servizi di rifornimento
63312000-9 Servizi di gestione di porti
63313000-6 Servizi di gestione di vie d'acqua
63314000-3 Servizi di rifornimento di navi
63315000-0 Servizi di gestione di terminal per passeggeri
63320000-8 Servizi di pilotaggio di navi
63330000-1 Servizi di attracco
63340000-4 Servizi di navigazione
63341000-1 Servizi di posizionamento in mare
63341100-2 Servizi di posizionamento di navi faro
63342000-8 Servizi di navi faro
63343000-5 Servizi di posizionamento boe
63343100-6 Servizi di marcaggio con boe
63344000-2 Servizi di fari
63350000-7 Servizi di salvataggio e rimessa a galla di imbarcazioni
63351000-4 Servizi di salvataggio di imbarcazioni
63352000-1 Servizi di battelli ausiliari
63353000-8 Servizi di rimessa a galla di navi
63360000-0 Servizi vari di supporto al trasporto per via d'acqua
63361000-7 Servizi di immatricolazione di imbarcazioni
63362000-4 Servizi rompighiaccio
63363000-1 Servizi di messa in cantiere
63364000-8 Servizi di affitto di navi
63365000-5 Servizi di disarmo di imbarcazioni
63366000-2 Servizi di gestione navi
63366100-3 Servizi di varo di navi

63366200-4 Servizi di veicoli controllati a distanza (ROV)
63367000-9 Servizi di pescherecci
63368000-6 Servizi di imbarcazioni di ricerca
63369000-3 Servizi di ancoraggio
63400000-3 Servizi di supporto vari ai trasporti aerei
63410000-6 Servizi operativi aeroportuali
63420000-9 Servizi di controllo del traffico aereo
63430000-2 Servizi di rifornimento aereo
63500000-4 Servizi di agenzie di viaggio, operatori turistici e servizi di assistenza turistica
63510000-7 Servizi di agenzie di viaggi e servizi affini
63511000-4 Organizzazione di viaggi tutto compreso
63512000-1 Vendita di biglietti di viaggio e servizi di viaggi tutto compreso
63513000-8 Servizi di informazione turistica
63514000-5 Servizi di guide turistiche
63515000-2 Servizi relativi all'organizzazione di viaggi
63516000-9 Servizi di gestione viaggi
63520000-0 Servizi di agenzie di trasporto
63521000-7 Servizi di agenzie di trasporto merci
63522000-4 Servizi di agenti marittimi
63523000-1 Servizi di agenzie portuali e di agenzie di spedizione
63524000-8 Servizi di preparazione di documenti di trasporto
63600000-5 Servizi logistici
74322000-2 Servizi di monitoraggio di treni
93610000-7 Servizi acquatici marini

CAT 21. SERVIZI LEGALI

74110000-3 Servizi giuridici
74111000-0 Servizi di consulenza giuridica e di rappresentanza
74111100-1 Servizi di consulenza giuridica
74111200-2 Servizi di rappresentanza legale
74112000-7 Servizi di consulenza in materia di brevetti e diritti d'autore
74112100-8 Servizi di consulenza in materia di diritti d'autore
74112110-1 Servizi di consulenza in materia di diritti di autore di software
74113000-4 Servizi di documentazione e certificazione giuridica
74113100-5 Servizi di documentazione
74113200-6 Servizi di certificazione
74113210-9 Servizi di certificazione della firma elettronica
74114000-1 Servizi di consulenza e informazione giuridica

CAT 22. SERVIZI DI COLLOCAMENTO E REPERIMENTO PERSONALE

74500000-4 Servizi di selezione e collocamento del personale (1)
74510000-7 Servizi di collocamento del personale (1)
74512000-1 Servizi di collocamento del personale ausiliare d'ufficio
74513000-8 Servizi di trasferimento di impiegati
74520000-0 Servizi di fornitura di personale (1)

74521000-7 Servizi di fornitura di personale d'ufficio
74522000-4 Servizi di fornitura di personale domestico
74523000-1 Servizi di fornitura di lavoratori per il commercio o l'industria
74524000-8 Servizi di fornitura di personale infermieristico
74525000-5 Servizi di fornitura di personale medico
74530000-3 Servizi di assunzione (1)
74540000-6 Servizi di gestione del personale, esclusi i servizi di collocamento e messa a disposizione
95140000-5 Servizi domestici

(1) ad esclusione dei contratti di lavoro.

CAT 23. SERVIZI DI INVESTIGAZIONE E DI SICUREZZA, ECCETTUATI I SERVIZI CON FURGONI BLINDATI

74600000-5 Servizi di investigazione e sicurezza
74610000-8 Servizi di sicurezza
74611000-5 Servizi di monitoraggio di sistemi di allarme
74613000-9 Servizi di guardia
74614000-6 Servizi di sorveglianza
74614100-7 Servizi di sistema di localizzazione
74614110-0 Servizi di localizzazione di fuggitivi
74615000-3 Servizi di pattugliamento
74620000-1 Servizi di investigazione

CAT 24. SERVIZI RELATIVI ALL'ISTRUZIONE ANCHE PROFESSIONALE

80100000-5 Servizi di istruzione elementare
80110000-8 Servizi di istruzione prescolastica
80200000-6 Servizi di istruzione secondaria
80210000-9 Servizi di istruzione secondaria di indirizzo tecnico e professionale
80211000-6 Servizi di istruzione secondaria di indirizzo tecnico
80212000-3 Servizi di istruzione secondaria di indirizzo professionale
80220000-2 Servizi di istruzione per disabili
80300000-7 Servizi di istruzione superiore
80310000-0 Servizi di istruzione giovani
80320000-3 Servizi di istruzione medica
80330000-6 Servizi di formazione alla sicurezza
80340000-9 Servizi speciali di istruzione
80400000-8 Servizi di istruzione per adulti e altri servizi di istruzione
80410000-1 Servizi scolastici vari
80411000-8 Servizi di scuola guida
80411100-9 Servizi di esami di guida
80411200-0 Lezioni di guida
80412000-5 Servizi di scuole di volo
80413000-2 Servizi di scuole di vela
80414000-9 Servizi di scuole di immersione subacquea

80415000-6 Servizi di scuole di sci
80420000-4 Servizi di formazione
80421000-1 Servizi di formazione specialistica
80421100-2 Servizi di formazione del personale
80422000-8 Attrezzature per la formazione
80422100-9 Servizi per programmi di formazione
80422200-0 Seminari di formazione
80423000-5 Servizi di formazione professionale
80423100-6 Servizi di formazione industriale e tecnica
80423110-9 Servizi di formazione industriale
80423120-2 Servizi di formazione tecnica
80423200-7 Servizi di formazione gestionale
80423300-8 Servizi di avviamento e istruzione per utenti di elaboratori elettronici
80423310-1 Servizi di formazione informatica
80423320-4 Corsi informatici
80424000-2 Servizi di formazione ambientale
80425000-9 Servizi di formazione in materia di sicurezza
80426000-6 Servizi di formazione sanitaria e pronto soccorso
80426100-7 Servizi di formazione sanitaria
80426200-8 Servizi di formazione per pronto soccorso
80427000-3 Servizi di perfezionamento personale
80428000-0 Organizzazione di corsi di lingue
80430000-7 Servizi di istruzione universitaria per adulti

CAT 25. SERVIZI SANITARI E SOCIALI

74511000-4 Servizi di ricerca lavoro
85000000-9 Servizi sanitari e di assistenza sociale
85100000-0 Servizi sanitari
85110000-3 Servizi ospedalieri e affini
85111000-0 Servizi ospedalieri
85111100-1 Servizi ospedalieri di chirurgia
85111200-2 Servizi medici ospedalieri
85111300-3 Servizi ospedalieri di ginecologia
85111320-9 Servizi ospedalieri di ostetricia
85111400-4 Servizi ospedalieri di rieducazione
85111500-5 Servizi ospedalieri di assistenza psichiatrica
85111600-6 Servizi ortopedici
85111700-7 Servizi di ossigenoterapia
85111800-8 Servizi di patologia
85112000-7 Servizi di assistenza ospedaliera
85112100-8 Servizi di fornitura di biancheria ospedaliera
85120000-6 Servizi di assistenza medica ambulatoriale e servizi affini
85121000-3 Servizi di assistenza medica ambulatoriale
85121100-4 Servizi di medici generici
85121110-7 Servizi di medici generici per bambini
85121200-5 Servizi medici specialistici

85121300-6 Servizi chirurgici specialistici
85130000-9 Servizi di gabinetti odontoiatrici e servizi affini
85131000-6 Servizi di gabinetti odontoiatrici
85131100-7 Servizi di ortodonzia
85131110-0 Servizi di chirurgia ortodontica
85140000-2 Vari servizi sanitari
85141000-9 Servizi prestati da personale medico
85141100-0 Servizi prestati da ostetriche
85141200-1 Servizi prestati da personale infermieristico
85141210-4 Servizi di cure mediche a domicilio
85141211-1 Servizi di dialisi a domicilio
85141212-8 Servizi di dialisi
85141220-7 Servizi di consulenza prestati da personale infermieristico
85142000-6 Servizi prestati da personale paramedico
85142100-7 Servizi di fisioterapia
85142200-8 Servizi di omeopatia
85142300-9 Servizi igienici
85142400-0 Consegna a domicilio di prodotti per incontinenti
85143000-3 Servizi di ambulanza
85144000-0 Servizi di case di cura
85144100-1 Servizi infermieristici di case di cura
85145000-7 Servizi prestati da laboratori medici
85146000-4 Servizi prestati da banche di sangue
85146100-5 Servizi prestati da banche di sperma
85146200-6 Servizi prestati da banche di organi per trapianti
85147000-1 Servizi sanitari nelle imprese
85148000-8 Servizi di analisi mediche
85149000-5 Servizi farmaceutici
85200000-1 Servizi veterinari
85300000-2 Servizi di assistenza sociale e servizi affini
85310000-5 Servizi di assistenza sociale
85311000-2 Servizi di assistenza sociale con alloggio
85311100-3 Servizi di assistenza sociale per persone anziane
85311200-4 Servizi di assistenza sociale per disabili
85311300-5 Servizi di assistenza sociale per bambini e giovani
85312000-9 Servizi di assistenza sociale senza alloggio
85312100-0 Servizi di centri diurni
85312110-3 Servizi forniti da centri diurni per bambini
85312120-6 Servizi forniti da centri diurni per bambini e giovani disabili
85312300-2 Servizi di orientamento e consulenza
85312310-5 Servizi di orientamento
85312320-8 Servizi di consulenza
85312330-1 Servizi di pianificazione familiare
85312400-3 Servizi di assistenza sociale non prestati da istituti residenziali
85312500-4 Servizi di riabilitazione
85312510-7 Servizi di reinserimento professionale
85320000-8 Servizi sociali
85323000-9 Servizi sanitari municipali

CAT 26. SERVIZI RICREATIVI, CULTURALI E SPORTIVI

- 74875000-3 Servizi di amministrazione di biblioteche
- 74875100-4 Servizi di archiviazione
- 74875200-5 Servizi di catalogazione
- 92000000-1 Servizi ricreativi, culturali e sportivi
- 92100000-2 Servizi cinematografici e videoservizi
- 92110000-5 Servizi di produzione di film e videocassette e servizi connessi
- 92111000-2 Servizi di produzione di film e video
- 92111100-3 Produzione di film e videocassette per la formazione
- 92111200-4 Produzione di film e videocassette per pubblicità, propaganda e informazione
- 92111210-7 Produzione di film pubblicitari
- 92111220-0 Produzione di videocassette pubblicitarie
- 92111230-3 Produzione di film per propaganda
- 92111240-6 Produzione di videocassette per propaganda
- 92111250-9 Produzione di film per informazione
- 92111260-2 Produzione di videocassette per informazione
- 92111300-5 Produzione di film e videocassette di intrattenimento
- 92111310-8 Produzione di film per intrattenimento
- 92111320-1 Produzione di videocassette per intrattenimento
- 92112000-9 Servizi connessi con la produzione di film e videocassette
- 92120000-8 Servizi di distribuzione di film o videocassette
- 92121000-5 Servizi di distribuzione di videocassette
- 92122000-2 Servizi di distribuzione di film
- 92130000-1 Servizi di proiezione cinematografica
- 92140000-4 Servizi di proiezione di videocassette
- 92200000-3 Servizi radiotelevisivi (2)
- 92210000-6 Servizi radio (2)
- 92211000-3 Servizi radiofonici (2)
- 92220000-9 Servizi televisivi (2)
- 92221000-6 Servizi di telediffusione (2)
- 92300000-4 Servizi di intrattenimento
- 92310000-7 Servizi di creazione e interpretazione artistica e letteraria

- 92311000-4 Opere d'arte
- 92312000-1 Servizi artistici
- 92312100-2 Servizi artistici di produttori teatrali, cori, bande musicali e orchestre
- 92312110-5 Servizi artistici di produttori teatrali
- 92312120-8 Servizi artistici di cori
- 92312130-1 Servizi artistici di bande musicali
- 92312140-4 Servizi artistici di orchestre
- 92312200-3 Servizi prestati da autori, compositori, scultori, attori e altri artisti singoli
- 92312210-6 Servizi prestati da autori
- 92312211-3 Servizi di agenzie redazionali
- 92312212-0 Servizi connessi alla preparazione di manuali di formazione
- 92312213-7 Servizi di autori tecnici

92312220-9 Servizi prestati da compositori
92312230-2 Servizi prestati da scultori
92312240-5 Servizi prestati da artisti dello spettacolo
92312250-8 Servizi prestati da singoli artisti
92320000-0 Servizi di gestione di infrastrutture artistiche
92330000-3 Servizi di zone ricreative
92331000-0 Servizi di luna-park e parchi di divertimento
92331100-1 Servizi di luna-park
92331200-2 Servizi di parchi di divertimento
92332000-7 Servizi di impianti balneari
92340000-6 Servizi di ballo e di intrattenimento
92341000-3 Servizi di circhi
92342000-0 Servizi di corsi di danza
92342100-1 Servizi di corsi di balli di società
92342200-2 Servizi di corsi di balli da discoteca
92350000-9 Servizi connessi al gioco d'azzardo e alle scommesse
92351000-6 Servizi connessi al gioco d'azzardo
92351100-7 Servizi di gestione di lotterie
92351200-8 Servizi di gestione di case da gioco
92352000-3 Servizi connessi alle scommesse
92352100-4 Servizi di gestione di macchine per scommesse sui campi di corsa
92352200-5 Servizi di allibratori
92360000-2 Servizi pirotecnici
92400000-5 Servizi di agenzie di stampa
92500000-6 Servizi di biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali
92510000-9 Servizi di biblioteche e archivi
92511000-6 Servizi di biblioteche
92512000-3 Servizi di archivi
92520000-2 Servizi di musei, di salvaguardia di siti ed edifici storici e servizi affini
92521000-9 Servizi di musei
92521100-0 Servizi di esposizione in musei
92521200-1 Servizi di salvaguardia di reperti e oggetti esposti
92521210-4 Servizi di salvaguardia di reperti
92521220-7 Servizi di salvaguardia di oggetti esposti
92522000-6 Servizi di salvaguardia di siti ed edifici storici
92522100-7 Servizi di salvaguardia di siti storici
92522200-8 Servizi di salvaguardia di edifici storici
92530000-5 Servizi di giardini botanici e zoologici e servizi di riserve naturali
92531000-2 Servizi di giardini botanici
92532000-9 Servizi di giardini zoologici
92533000-6 Servizi di riserve naturali
92534000-3 Servizi di salvaguardia della fauna selvatica

92600000-7 Servizi sportivi
92610000-0 Servizi di gestione di impianti sportivi
92620000-3 Servizi connessi allo sport
92621000-0 Servizi di promozione di manifestazioni sportive
92622000-7 Servizi di organizzazione di manifestazioni sportive

(2) ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte delle emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.